

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 giugno 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26.

**Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo
del sottosuolo e di risorse idriche** Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2004, n. 1.

**Promozione dell'amministrazione elettronica e della società
dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale.
Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»** Pag. 18

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2003, n. 25.

Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari.
Pag. 21

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2003, n. 26.

**Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disci-
plina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.**
Pag. 26

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2004, n. 3.

**Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizio-
nali nelle elezioni regionali** Pag. 28

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2004, n. 4.

**Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio -
Recepimento in Sardegna del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326** Pag. 28

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 35.

**Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (istitu-
zione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della
Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in
materia di aree protette).** (Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Piemonte n. 2 del 15 gennaio 2004).

Pag. 29

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26.

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 16 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. La presente legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l'utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche e costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.

2. I servizi locali di interesse economico generale, di seguito denominati servizi, sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Ai fini della presente legge sono comunque servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani;
- b) la distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale;
- c) la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;
- d) la gestione del servizio idrico integrato.

3. Il titolo II disciplina la gestione dei rifiuti e stabilisce i criteri in base ai quali attuare la valorizzazione della risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del recupero.

4. Il titolo III disciplina il settore energetico e stabilisce i criteri in base ai quali garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

5. Il titolo IV stabilisce i criteri in base ai quali garantire l'uso razionale della risorsa sottosuolo, in condizioni di sicurezza ed efficienza, e favorire le condizioni per nuove opportunità di crescita economica e sociale.

6. Il titolo V disciplina le risorse idriche, stabilisce i criteri in base ai quali tutelare e garantire l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo.

7. Le finalità di cui al comma 1, per le quali la Regione fornisce agli enti locali strumenti di assistenza e supporto, sono perseguite nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei seguenti criteri generali:

- a) copertura territoriale dei servizi, che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili;
- b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e di protezione dell'ambiente anche più elevati rispetto agli standard vigenti nelle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;

c) monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente, mediante individuazione di standard di misurazione;

d) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati;

e) garanzia della possibilità di accesso e interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali;

f) trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori di servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio.

8. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di servizi è integrata con la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

9. Gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento dei servizi.

Art. 2.

Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ovvero a società pubbliche necessariamente maggioritarie, i cui soci portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedura aperta e ad evidenza pubblica.

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari degli stessi. Qualora previsto, i proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi allorché, per l'attività di gestione delle proprie reti e impianti, intendano avvalersi, in tutto o in parte, di soggetti terzi ai sensi di tale normativa. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.

3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio.

4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.

6. L'erogazione dei servizi è affidata a società di capitali scelte mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.

7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell'Unione europea.

8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma 6, di una pluralità di servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.

9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:

- a) in maniera diffusa sul territorio;
- b) con regolarità e continuità della prestazione;
- c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
- e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
- f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
- g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
- h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all'art. 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.

10. Con regolamento regionale e sentita la conferenza delle autonomie locali:

- a) sono stabiliti standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi;
- b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'art. 8, comma 4 e le modalità di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante.

Art. 3.

Garante dei servizi locali di interesse economico generale

1. È istituito il garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, di seguito denominato garante dei servizi, a tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio.

2. Il garante dei servizi, anche avvalendosi dell'osservatorio regionale di cui all'art. 4, vigila sull'applicazione della presente legge curando la stesura e la divulgazione di rapporti periodici sullo stato dei servizi e rilascia i pareri nei casi previsti dalla presente legge.

3. Il garante dei servizi può assumere compiti di arbitro per le controversie tra gli erogatori ed i gestori delle reti e delle infrastrutture.

4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, definisce la struttura del garante dei servizi, stabilendone nel dettaglio le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali, con gli utenti e con gli erogatori del servizio.

Art. 4.

Osservatorio regionale risorse e servizi

1. L'osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, di cui all'art. 3, commi 172-bis, ter e quater della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo, 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è ridenominato osservatorio regionale risorse e servizi, di seguito denominato osservatorio risorse e servizi.

2. La giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), attraverso l'osservatorio risorse e servizi, assicura le seguenti attività:

- a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale, per misurarne il grado di soddisfazione, anche sulla base della valutazione dei reclami trasmessi dal comune e dalle associazioni dei consumatori;
- b) supportare le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei servizi;
- c) monitorare l'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
- d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti ed istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici;
- e) costituire e gestire una banca dati strutturata per ogni servizio erogato da immettere in un sito telematico;
- f) redigere capitolati tipo per le gare per l'affidamento dei servizi;
- g) comparare le carte dei servizi di cui all'art. 7, mediante indici di qualità, assicurandone ampia divulgazione;
- h) stabilire e pubblicare il sistema degli indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell'utente, la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati, al fine di assegnare l'attestato di eccellenza o applicare la sanzione e misure correttive al contratto di servizio di cui all'art. 6;
- i) pubblicizzare le esperienze pilota nazionali e internazionali;
- j) censire le reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi;
- k) rilevare, sulla base di studi e ricerche, le tendenze del mercato dei servizi;
- l) effettuare azioni di informazione permanente tramite strumenti di comunicazione multimediali;
- m) monitorare lo stato delle risorse connesse all'erogazione dei servizi.

3. L'osservatorio risorse e servizi redige un rapporto annuale contenente le informazioni relative ai titoli previsti dalla presente legge da inviare al consiglio regionale.

Art. 5.

Zone territoriali e soggetti svantaggiati

1. La Regione tutela i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, nonché i soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate, garantendo, a completamento e rafforzamento dei livelli essenziali per l'esercizio dei diritti sociali stabiliti per tutto il territorio nazionale dalle norme statali, la fornitura dei servizi di cui alla presente legge. I criteri specifici relativi alle modalità di tutela sono stabiliti nei titoli relativi alle norme di settore.

2. Con regolamento regionale, sentiti l'unione province lombarde (UPL), l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM) ed il garante dei servizi, sono individuati le condizioni di appartenenza alle categorie di popolazione di cui al comma 1, la caratterizzazione delle zone territorialmente svantaggiate, nonché i criteri di formazione e destinazione dei fondi di cui al comma 3.

3. La Regione istituisce un fondo integrativo a favore degli enti locali per il finanziamento degli obblighi di prestazioni non remunerative e individua i meccanismi di applicazione e di coordinamento delle misure di sostegno che gli enti locali devono attuare, anche mediante l'impiego di quote tariffarie di rispettiva spettanza, a favore dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 6.

Contratto di servizio

1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti all'art. 2 e che prevede in particolare:

- a) l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
- b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;
- c) il livello e la qualità delle prestazioni;
- d) le modalità di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto;

e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;

f) l'applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale, e i diritti degli utenti;

g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate;

h) la definizione dei rapporti economici;

i) l'approvazione della carta dei servizi di cui all'art. 7, predisposta dal soggetto erogatore;

j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente;

k) le garanzie fideiussorie a carico dell'erogatore;

l) l'obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;

m) la regolamentazione dell'erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione stessa.

Art. 7.

Carta dei servizi

1. I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi, predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordinamento e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni. La carta dei servizi prevede, in particolare:

a) l'eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;

b) le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;

c) l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;

d) gli standard di qualità relativi alla prestazione;

e) le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;

f) la garanzia del flusso di informazioni all'utente, per le quali quest'ultimo esercita il diritto di accesso;

g) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;

h) la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando massima celerità nella corresponsione dello stesso; queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità.

2. Gli erogatori trasmettono la carta dei servizi al garante dei servizi ed all'osservatorio risorse e servizi. Gli erogatori inoltre inviano semestralmente all'osservatorio risorse e servizi i dati e le informazioni richiesti da quest'ultimo.

3. Gli erogatori provvedono alla distribuzione capillare della carta dei servizi agli utenti.

Art. 8.

Monitoraggio dell'erogazione dei servizi

1. L'attività di monitoraggio dell'esatta e regolare esecuzione del contratto di servizio contempla, in particolare:

a) la verifica periodica a campione;

b) il riscontro sulla congruenza e sull'affidabilità delle procedure di rilevazione ed elaborazione dei dati;

c) il controllo di qualità sui servizi prestati;

d) l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio reso.

2. La giunta regionale, sentiti l'UPL, l'ANCI, l'UNCCEM e d'intesa con il garante dei servizi, al fine di verificare la corrispondenza delle prestazioni fornite al cittadino rispetto ai parametri fissati, integra gli strumenti tradizionali di controllo con nuove tecniche gestionali.

3. La giunta regionale, tramite l'osservatorio risorse e servizi, pubblica annualmente la frequenza e le motivazioni degli episodi di scostamento dai livelli di qualità delle prestazioni del singolo erogatore, i rapporti sulla qualità dei servizi resi e il relativo grado di soddisfazione presso l'utenza.

4. La Regione, sulla base delle informazioni acquisite nella fase di monitoraggio, sentito il garante dei servizi, e sulla scorta di una pluralità di parametri riguardanti il servizio, assegna agli erogatori un'attestazione annuale di eccellenza, che premia l'impegno nel campo della soddisfazione dell'utente.

5. Il comune, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, trasmette all'osservatorio risorse e servizi le osservazioni e i reclami degli utenti.

Art. 9.

Sostegno alle forme di associazione per l'affidamento dei servizi

1. La Regione promuove azioni a sostegno degli enti locali che affidano in forma associata il servizio, ovvero procedono all'affidamento congiunto di più servizi, al fine di raggiungere livelli ottimali nell'erogazione dei servizi.

2. Con regolamento regionale sono approvati criteri e modalità per la concessione di contributi che favoriscono:

a) il processo di riorganizzazione sovracomunale delle strutture preposte all'affidamento dei servizi ed alle funzioni di vigilanza e di controllo sull'erogazione dei servizi;

b) la realizzazione di infrastrutture a rete in aree territoriali connotate da marginalità e da obiettive condizioni di disagio.

Art. 10.

Diritto di accesso e di interconnessione delle reti

1. Al fine di consentire l'estensione dei servizi offerti agli utenti, i proprietari e i gestori delle reti, degli impianti e delle infrastrutture che insistono sul territorio lombardo, necessari per l'erogazione di un determinato servizio, devono garantire l'accesso agli erogatori e l'interconnessione di altre reti esistenti.

2. I proprietari e i gestori devono praticare condizioni tariffarie trasparenti, non discriminatorie e di economicità. Il diritto di accesso e di interconnessione, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), e quanto contenuto nelle normative relative ai servizi, sono tutelati davanti al garante dei servizi.

Art. 11.

Incentivi e altri interventi agevolativi

1. La Regione favorisce la realizzazione, da parte di enti locali, preferibilmente associati, di opere, impianti produttivi e infrastrutture interessanti il settore dei servizi, nel rispetto delle regole della concorrenza, dell'ambiente e nell'interesse dei consumatori. A tal fine la Regione può intervenire mediante la finanziaria regionale Finlombarda S.p.a., di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 (partecipazione della Regione alla Finlombarda S.p.a. per lo sviluppo della Lombardia), con operazioni di finanziamento di progetto, prestazioni di garanzie, assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza, né comunque di controllo, ai sensi dell'art. 235 del codice civile, nonché favorendo la costituzione di appositi organismi di investimento collettivi del risparmio da parte di Finlombarda Gestioni SGR S.p.a.

2. La Regione assume iniziative, anche mediante il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata, dirette a favorire una sollecita e sicura realizzazione dell'intervento, anche per quanto concerne lo svolgimento dei necessari procedimenti autorizzativi.

Art. 12.

Disposizioni particolari

1. Ferme restando specifiche disposizioni contenute nelle leggi statali, le erogazioni di servizi già affidate con procedure diverse dall'evidenza pubblica proseguono fino alla scadenza stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, differibile alle condizioni indicate dall'art. 113, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di mancata accettazione della proposta di associazione di cui all'art. 55, comma 3, al gestore uscente è riconosciuto un indennizzo, a carico del gestore entrante, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province). Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

Art. 13.

Educazione e formazione nell'ambito dei servizi

1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti.

2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, elabora piani di formazione diretti a potenziare professionalità specifiche nei soggetti verificatori dell'attività di erogazione del servizio e assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione e opera in collaborazione con gli enti locali, le università, il terzo settore, il sistema camerale lombardo, le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.

3. La Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato), delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei servizi.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14.

Sistema Integrato di gestione dei rifiuti

1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:

- a*) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
- b*) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
- c*) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;
- d*) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- e*) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
- f*) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.

2. La Regione impronta la gestione del ciclo dei rifiuti urbani secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei servizi di cui al titolo I e delle direttive europee in materia.

3. È di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio ed al recupero di materia, salvo impurità e scarti.

Art. 15.

Funzioni dei comuni

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'art. 2, comma 6.

2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'art. 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale e le indicazioni contenute nei piani provinciali.

3. I comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22/1997, un coefficiente di riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati.

Art. 16.

Funzioni delle province

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997 spetta alle province:

- a*) l'adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della pianificazione regionale;
- b*) l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, relative:

1) alle infrastrutture per la raccolta differenziata, alla discarica di rifiuti inerti, così come definita dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), alle altre operazioni di cui agli allegati *B* e *C* del decreto legislativo n. 22/1997, ad esclusione delle operazioni che spettano alla Regione e indicate dall'art. 17, comma 1, lettera *b*), punto 1, e delle operazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997;

2) agli impianti mobili di recupero o di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997;

c) l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

d) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di eliminazione e raccolta degli oli usati, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli oli usati);

e) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento in discarica e dei corrispettivi da versare a favore degli enti locali interessati;

f) il rilevamento statistico dei dati in gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;

g) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997, qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio territorio;

h) la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 22/1997 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria conferita e sulla attività di controllo.

Art. 17.

Funzioni della Regione

1. Ferme restando le competenze stabilite dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:

a) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti;

b) l'approvazione, a seguito di indizione della conferenza dei servizi di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, per impianti:

1) all'interno dei quali sono effettuate operazioni di deposito sul o nel suolo, ai sensi dell'allegato B, punto D1, del decreto legislativo n. 22/1997, incenerimento a terra, ai sensi dell'allegato B, punto D10, del decreto legislativo n. 22/1997, e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del decreto legislativo n. 22/1997;

2) che effettuano ricerca e sperimentazione ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997;

3) che rientrano nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

c) il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di cui all'allegato 1, categoria 5, della direttiva 96/61/CE del consiglio del 24 settembre 1996 (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

d) la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, nonché per la determinazione dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare per la realizzazione di interventi in campo ambientale a favore degli enti locali interessati;

e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;

f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;

g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la provincia interessata, al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;

h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni;

i) l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 36/2003.

2. Per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Art. 18.

Osservatorio regionale sui rifiuti e sezione regionale del catasto

1. L'ARPA gestisce l'osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate, che è ridenominato Osservatorio regionale sui rifiuti e che costituisce sezione dell'osservatorio risorse e servizi di cui all'art. 4; l'ARPA gestisce altresì la sezione regionale del catasto di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, in collaborazione con le camere di commercio.

2. L'ARPA opera in collaborazione con gli enti locali, tra cui gli osservatori provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), per la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati sugli impianti che effettuano operazioni di recupero e autosmaltimento in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997.

3. La giunta regionale, sentite l'ARPA e le province, individua le modalità di relazione dei comuni e dei gestori degli impianti di recupero e smaltimento con l'Osservatorio regionale sui rifiuti, anche con riferimento agli aspetti divulgativi delle informazioni comunque raccolte e stabilisce l'organizzazione per la raccolta e la sistematizzazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Con le stesse modalità, e in collaborazione con il CONAI, istituisce un sistema unificato di certificazione dei dati relativi ai flussi di rifiuti urbani e dei rifiuti da imballaggio effettivamente recuperati e riciclati.

4. L'Osservatorio regionale sui rifiuti:

a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, da inviare alla competente commissione consiliare, e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante gli strumenti informatici;

b) fornisce alla giunta regionale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione.

5. La Regione, sulla base dei dati di produzione e gestione dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3, assegna ai gestori e ai comuni l'attestazione di eccellenza di cui all'art. 8, comma 4, al fine di premiare l'impegno al conseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo.

Capo II

PIANIFICAZIONE

Art. 19.

Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti

1. La pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/1997, concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborata secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. La pianificazione, inoltre, persegue la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e l'effettivo recupero di materia e di energia, sostiene l'innovazione tecnologica e valorizza le esperienze del sistema industriale lombardo. La Regione individua quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani non superiori al 20% dei rifiuti prodotti, per interventi di sussidiarietà o emergenza tra regioni.

2. La pianificazione si articola in parti tematiche distinte e separate relative alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali, sia pericolosi che non pericolosi, nonché degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e della bonifica delle aree inquinate. La parte relativa alla gestione dei rifiuti urbani contiene, in particolare, la programmazione dei flussi, ivi compresa la destinazione finale degli stessi, e delle relative necessità impiantistiche da realizzare sul territorio regionale definite con il concorso delle province.

3. La pianificazione regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, e dal programma di gestione dei rifiuti, approvato dalla giunta regionale e con il quale sono individuate le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi. La pianificazione ha durata massima decennale ed è sottoposta a revisione ogni cinque anni.

4. Il programma di gestione è integrato dalla valutazione ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2001/42/CE.

3. L'atto di indirizzi e il programma di gestione dei rifiuti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 20.

Piani provinciali di gestione dei rifiuti

1. Le province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti, relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, della salvaguardia dell'ambiente e in modo da garantire la competitività del servizio.

2. I piani provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenute, sono supportati dalla valutazione ambientale provinciale, che integra, in particolare con le informazioni di cui all'allegato I, lettere f), g) e h) della direttiva 2001/42/CE, la valutazione già compiuta dalla Regione.

3. Di norma, il gestore del servizio destina i rifiuti urbani allo smaltimento e al recupero negli impianti eventualmente collocati nel territorio provinciale di provenienza. Tali rifiuti possono essere conferiti in impianti localizzati al di fuori del territorio provinciale di provenienza qualora se ne dimostri, in sede di affidamento del servizio, la convenienza in termini di efficacia, efficienza o economicità. Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, i comuni che ricorrono al conferimento in discariche al di fuori della propria provincia di quantitativi superiori al 20% rispetto al proprio fabbisogno di smaltimento, versano un'addizionale del 50% della tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica.

4. I piani provinciali contengono, in particolare:

a) i dati di rilevazione e stima della produzione dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento, ivi compresi i flussi destinati all'incenerimento;

b) gli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in discarica, nonché la definizione di un programma per il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani;

c) la programmazione di obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani in funzione di specifiche situazioni locali;

d) il censimento degli impianti esistenti e l'individuazione delle necessità impiantistiche di completamento, nonché l'individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i rifiuti urbani e speciali;

e) l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

f) la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento per i rifiuti urbani;

g) i meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del piano e le modalità di controllo sulle varie fasi.

5. I piani provinciali hanno efficacia a tempo indeterminato e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni. Sono adottati dalle province previa consultazione dei comuni e delle comunità montane, secondo le seguenti procedure:

a) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del programma regionale di gestione dei rifiuti, la provincia predispone il progetto di piano, ne dà comunicazione alla giunta regionale e agli enti locali interessati e notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione e su almeno due quotidiani locali;

b) il progetto di piano è reso disponibile per un periodo di quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare osservazioni alla provincia;

c) entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), la provincia adotta il piano e lo trasmette alla Regione, comprensivo dell'elenco delle osservazioni e delle relative controdeduzioni.

6. Entro novanta giorni dal ricevimento del piano provinciale, la giunta regionale, verificatane la congruità con il programma regionale di gestione dei rifiuti e acquisito il parere della commissione consiliare competente, lo approva con deliberazione soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla provincia con prescrizioni.

Capo III

BONIFICHE E AZIONI PER LO SVILUPPO DEL RECUPERO

Art. 21.

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

1. La regione, fermo restando prioritariamente quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, promuove azioni volte a favorire e velocizzare gli interventi di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientali dei siti inquinati da parte di soggetti privati, che non siano nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni).

2. Qualora i responsabili non provvedano, ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi di cui al comma 1 è individuato dal comune con procedure a evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi i costi per l'esproprio delle aree da bonificare, sono sostenuti integralmente dall'affidatario.

3. Al fine di garantire all'affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d'impresa, lo stesso può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici comunali.

4. I comuni, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 2 e 3, procedono d'ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dall'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22/1997, così come citati dall'art. 14 del decreto ministeriale n. 471/1999. In questo caso la giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese secondo le priorità indicate nella pianificazione regionale sulla bonifica delle aree inquinate.

5. I collaudi relativi alla bonifica e smaltimento dei rifiuti da siti inquinati nonché alla bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati, disciplinati dal decreto legislativo n. 22/1997, sono effettuati dai tecnici iscritti all'albo regionale dei collaudatori di cui all'art. 32 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale).

6. Con regolamento regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 22.

Azioni per lo sviluppo del recupero

1. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione e le province promuovono azioni e stipulano convenzioni con il settore della produzione e della distribuzione e con le camere di commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.

2. La regione, gli enti locali e i gestori dei servizi provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35% del fabbisogno annuo. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.

3. La Regione promuove, anche attraverso la concessione di contributi alle imprese nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea:

a) l'effettuazione di ricerche per la progettazione di beni e imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti e imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;

b) la definizione di sistemi omogenei di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti da imballaggio;

c) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;

d) la realizzazione di progetti finalizzati al riutilizzo e recupero dei rifiuti che hanno significative incidenze rispetto agli obiettivi di cui all'art. 23;

e) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione di rifiuti.

4. La regione, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, indicati dalla direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999 (1999/31/CE) relativa alle discariche di rifiuti, promuove azioni dirette a:

- a) realizzare nuovi impianti per la produzione di composto di qualità, da utilizzare prioritariamente alle sostanze ammendanti del suolo, e istituire un marchio di qualità del composto lombardo;
- b) sostenere iniziative, da parte degli enti locali, per la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- c) incentivare l'estrazione di energia recuperabile dalla sostanza organica.

5. La Regione favorisce altresì il recupero energetico delle frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo, anche attraverso incentivi alla combustione del rifiuto qualificato tra cui, in particolare, il combustibile da rifiuto (CDR), le biomasse, i fanghi da depurazione, gli scarti della frantumazione dei veicoli fuori uso (fluff) e gli scarti omogenei di lavorazione industriale.

Art. 23.

Obiettivi di riciclo e recupero

1. Le province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:

a) raggiungimento del valore del 35% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, finalizzandola all'effettivo riciclo e recupero di materia, così come previsto dall'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 22/1997;

b) entro il 2005:

1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 40% in peso dei rifiuti prodotti; il 30% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;

2) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul pro-capite, avviate a smaltimento in discarica, pari ad almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2000;

3) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 40%;

c) entro il 2010:

1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;

2) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60%.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Con la medesima decorrenza non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico PCI superiore a 13.000 KJ/Kg, fatta salva l'incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi cui al comma 1, la Regione corrisponde a soggetti pubblici o privati aiuti finanziari, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea, tra i quali la riduzione del tributo speciale cui è soggetto il deposito in discarica dei rifiuti residui ai sensi e nei termini di cui all'art. 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali). Nel caso in cui, a livello provinciale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, la giunta regionale applica un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica a carico della provincia, che la ripartisce sui comuni del proprio territorio in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

Art. 24.

Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico

1. È istituito un fondo denominato fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico. Il fondo è finalizzato alla redazione della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, all'incentivazione di forme di gestione associata dei servizi, all'introduzione di tecnologie produttive idonee a ridurre la produzione di rifiuti e di tecnologie idonee alla bonifica dei siti contaminati.

2. Per il sostegno finanziario alla realizzazione e allo sviluppo delle azioni di recupero di materia ed energia, nonché per interventi finalizzati alla mitigazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti ad elevato impatto, la Regione utilizza il fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico di cui alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

3. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso e utilizzo del fondo di cui al comma 1. La priorità di accesso è modulata, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e recupero, in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento dell'effettivo recupero, della valorizzazione territoriale dei materiali e dell'energia recuperati e della valutazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL SETTORE ENERGETICO

Art. 25.

F i n a l i t à

1. Con il presente titolo, di riordino della legislazione regionale in materia di energia, la Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell'unione europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e, in particolare di:

a) contribuire alla creazione e diffusione di una cultura dell'uso razionale dell'energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i costi e i relativi impatti;

b) attivare provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climateranti come previsto dal protocollo di Kyoto;

c) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli utenti;

d) contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, così da sostenere le nuove esigenze legate al libero accesso alle reti e facilitare, quindi, la libera circolazione dell'energia sul territorio e il recupero di aree. La costruzione di nuove infrastrutture non potrà prescindere dalla razionalizzazione delle reti esistenti, con liberazione del territorio dalle linee non indispensabili;

e) garantire che la produzione, l'interconnessione, la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica e del gas naturale avvengano secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei servizi di cui al titolo I;

i) tutelare i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate e di vigilare, per il tramite del garante dei servizi e attraverso l'osservatorio risorse e servizi.

2. La regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, promuove e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le autonomie funzionali, volte a:

a) favorire e incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento e aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001 (2001/1977/CE), anche al fine di ridurre la dipendenza energetica della regione;

b) promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, lo scambio di esperienze e di conoscenze per l'utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale e per l'impiego dell'idrogeno;

c) incrementare il grado di competitività del mercato energetico lombardo, prevedendo interventi a sostegno della liberalizzazione dello stesso;

d) sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti nei trasporti, la diversificazione dei carburanti e la promozione dell'uso dei biocarburanti

e) promuovere e sostenere la riduzione dei consumi degli immobili esistenti e di nuova costruzione, varando misure tese al miglioramento energetico degli stessi mediante soluzioni costruttive e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili, anche attraverso la contabilizzazione individuale dei consumi anche nei sistemi centralizzati;

f) promuovere la realizzazione di programmi di formazione e informazione finalizzati ad accrescere la consapevolezza degli attori coinvolti e dei cittadini, affinché siano adottati modelli di comportamento basati su modalità efficienti di produzione e di consumo energetico;

g) impegnare le società di gestione delle reti e di erogazione del servizio in progetti educativi rivolti agli utenti per incentivare l'uso di impianti ed apparecchi più efficienti.

3. La Regione inoltre:

a) contribuisce al contenimento dell'incidenza dei fattori di costo connessi alla componente energia sui diversi cicli di attività produttive, promuovendo la stipulazione di accordi-quadro con produttori e commercializzatori;

b) regola l'organizzazione, su base regionale, per la contrattazione di titoli regionali di efficienza energetica, ivi compresi i certificati verdi di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), aperta anche alla contrattazione dei titoli e dei certificati rilasciati dalle competenti autorità nazionali;

c) fissa annualmente i tetti alle emissioni di gas effetto serra regolamentando il commercio dei diritti di emissione, in collaborazione con il ministero competente;

d) predispone annualmente un documento da sottoporre allo Stato contenente indicazioni relative alle esigenze di sviluppo del settore energetico lombardo e la rappresentazione delle specifiche necessità dell'utenza domestica e industriale locale, al fine di favorire l'integrazione e il coordinamento fra la politica energetica nazionale e quella regionale e di concorrere, quindi, alla definizione della politica tariffaria nazionale.

Art. 26.

Tutela dei consumatori e utenti

1. La Regione promuove azioni per la tutela dei consumatori e utenti, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie, anche valorizzando le competenze assegnate nella materia alle Camere di commercio.

2. La Regione assicura altresì la protezione dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate di cui all'art. 5, anche a integrazione di quanto definito dall'autorità per l'energia elettrica e il gas. Allo scopo, oltre ad altre specifiche iniziative, la Regione favorisce:

a) la conclusione di accordi con le imprese del settore per la realizzazione di campagne di verifica sugli impianti domestici per l'utilizzo del gas;

b) la compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese distributrici per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;

c) l'individuazione di agevolazioni economiche per i controlli e le manutenzioni sugli impianti termici;

d) l'adozione di idonei standard di efficienza energetica, di sicurezza e comfort negli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata.

Art. 27.

Funzioni dei comuni

1. I comuni provvedono, in particolare:

a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, anche operando tramite i propri strumenti urbanistici e regolamentari;

b) ad applicare la riduzione, secondo modalità e criteri definiti dalla regione, degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti caratterizzati da alta qualità energetica;

c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici civili di cui all'art. 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

d) a effettuare il controllo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

Art. 28.

Funzioni delle province

1. Le province provvedono, in particolare:

a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all'art. 30;

b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;

c) a effettuare il controllo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;

d) a esercitare le competenze di cui all'art. 30 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi territori;

e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale.

Art. 29.

Funzioni della regione

1. Spetta alla Regione:

a) elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all'art.30;

b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;

c) promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;

d) concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;

e) concedere i contributi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 164/2000, finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalità indicate dai bandi regionali;

f) rilasciare l'autorizzazione per la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 164/2000; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate da apposito regolamento ed ai sensi dell'art. 55, comma 17;

g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, agli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale);

h) disciplinare le modalità e i criteri per certificare l'efficienza energetica degli edifici;

i) istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera b).

2. I contributi di cui al comma 1, lettera c) sono concessi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata annualmente in ragione di parametri di mercato e, comunque, nella misura massima del 50% del prezzo di listino, I.V.A. esclusa. I contributi sono concessi con priorità agli enti pubblici e sono cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.

3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità, le condizioni e i criteri che presiedono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.

4. La Regione può avvalersi dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecniche e può affidare specifici incarichi all'IRER, a istituti universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 16/1996, per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.

Art. 30.

Pianificazione energetica regionale

1. La pianificazione energetica regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, e dal Programma energetico regionale (PER), approvato dalla giunta regionale e con il quale sono raggiunti gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzi. La giunta regionale, con il PER, determina:

a) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, anche con riferimento:

1) alla riduzione delle emissioni di gas responsabili di variazioni climatiche, derivanti da processi di carattere energetico;

2) allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilati;

3) al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, residenziale e terziario;

4) al miglioramento dell'efficienza nei diversi segmenti della filiera energetica;

b) le linee d'azione per promuovere la compiuta liberalizzazione del mercato e il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia;

c) i criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti, che devono comunque considerare l'adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e termico dell'area limitrofa alla centrale, la coerenza con le reti di collegamento energia elettrica-metano e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate per la produzione termoelettrica.

2. Il PER, integrato con la valutazione ambientale di cui all'art. 1, comma 8, contiene previsioni per un periodo quinquennale e può essere aggiornato con frequenza annuale.

Art. 31.

Fondo di rotazione regionale per il finanziamento di progetti di investimento ecocompatibili

1. La Regione si avvale della finanziaria regionale Finlombarda S.p.a. per promuovere e potenziare iniziative finalizzate allo sviluppo dell'economia lombarda, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, per fornire l'assistenza tecnica, organizzativa e finanziaria a favore degli enti locali e delle imprese operanti in Lombardia nel settore dei servizi.

2. La Regione istituisce un fondo di rotazione, la cui dotazione annuale e pluriennale è determinata con legge di bilancio, per il finanziamento delle iniziative.

3. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che intendono realizzare, con i Paesi in via di sviluppo, progetti di investimento utilizzando i meccanismi flessibili dell'accordo di Kyoto.

4. La gestione del fondo di rotazione è affidata alla finanziaria regionale Finlombarda S.p.a., che può stipulare convenzioni con aziende di credito e società di locazione finanziaria disponibili a concorrere, quali cofinanziatori, ai finanziamenti da concedersi a valere sul fondo.

3. L'assistenza di cui al comma 1 e gli aiuti di cui al comma 3 sono erogati nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Unione europea.

Art. 32.

Gas naturale ed energia elettrica

1. La regione, al fine di favorire il potenziamento degli elettrodotti transfrontalieri, l'ampliamento della capacità di trasmissione sulle reti di trasporto ad alta tensione, nonché la loro razionalizzazione, promuove la stipula di accordi con il Gestore della rete di trasporto nazionale (GRTN) e con i proprietari della rete o di tratti di rete.

2. Con regolamento regionale è definito il funzionamento delle piccole reti isolate di distribuzione e utilizzo, nel rispetto dei seguenti obiettivi generali:

- a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio;
- b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
- c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

Art. 33.

Formazione di un mercato efficiente di energia

1. La Regione promuove forme di incentivazione tese a incoraggiare la gestione associata del servizio di distribuzione del gas alle utenze civili ed industriali, e a favorire, in particolare, la fusione tra operatori di piccole e medie dimensioni, a condizione che il soggetto gestore risultante dalla fusione serva un'utenza superiore a centomila utenti finali, ovvero operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale.

2. La Regione favorisce l'organizzazione di forme associate tra utenze pubbliche e fornisce il supporto per l'effettuazione di analisi costi-benefici che tengano conto di condizioni tecniche, economiche e di mercato che rendono utilmente praticabile l'accesso al mercato liberalizzato dell'energia elettrica e del gas.

3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea.

TITOLO IV

DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO

Art. 34.

F i n a l i t à

1. La Regione, in forma coordinata con gli enti locali:

a) assicura un utilizzo razionale del sottosuolo, anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini;

b) agevola la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al contempo, economie a lungo termine.

2. Il presente titolo detta i criteri per la realizzazione di infrastrutture per l'alloggiamento di:

- a) reti di acquedotti;
- b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
- c) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali;
- d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
- e) reti di teleriscaldamento;
- f) condutture di distribuzione del gas.

3. Per infrastruttura si intende il manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche CEI-UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

4. L'infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed è assimilata, a ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 35.

Funzioni dei comuni

1. I comuni provvedono, in particolare:

- a) alla redazione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'art. 38;
- b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul territorio comunale;
- c) alla mappatura ed alla georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annessa caratteristiche costruttive;
- d) ad assicurare il collegamento con l'osservatorio risorse e servizi ai fini dell'aggiornamento della banca dati.

Art. 36.

Funzioni delle province

1. Le province provvedono, in particolare:

- a) all'individuazione, nel piano territoriale di coordinamento provinciale, dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese le condutture per il trasporto del gas e gli elettrodotti, salvaguardando le esigenze di continuità interprovinciale allo scopo di consentire la compiuta realizzazione di opere di rilevanza regionale o nazionale;
- b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese quelle poste in adiacenza alle principali linee di comunicazione e di strutture sotterranee per il trasporto di fonti energetiche; qualora le infrastrutture interessino il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo dell'infrastruttura, previa intesa con l'altra o le altre province.

Art. 37.

Funzioni della Regione

1. Sono di competenza della regione:

- a) l'individuazione dei criteri guida in base ai quali i comuni redigono il PUGSS;
- b) la promozione di azioni a sostegno degli enti locali che adottino forme associate per gli adempimenti di cui al presente titolo;
- c) la promozione di studi e ricerche per l'impiego di tecnologie costruttive innovative volte a facilitare l'accesso alle infrastrutture e la relativa loro manutenzione, al fine di ridurre al minimo la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze e i disagi alla popolazione dell'area interessata ai lavori e alle attività commerciali ivi esistenti;
- d) la fissazione di criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione delle condizioni per l'interfacciamento delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale;
- e) la creazione di una banca dati relativa alle reti esistenti, alle modalità di gestione, alle tariffe in uso, ai disservizi riscontrati;
- f) la verifica dello sviluppo delle infrastrutture, affinché siano raggiunte aree marginali o svantaggiate, sia assicurato il collegamento di edifici adibiti allo svolgimento di servizi pubblici quali sedi comunali, scuole e ospedali e sia assegnata priorità, nelle aree ad alta densità abitativa, agli interventi che implicano anche il riordino della viabilità.

Art. 38.

Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo

1. I comuni redigono il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'art. 3 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui all'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico), e il relativo regolamento di attuazione.

2. Il PUGSS, anche sulla base degli indirizzi strategici indicati nel piano territoriale di coordinamento provinciale, individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche.

Art. 39.

Realizzazione delle infrastrutture

1. La realizzazione delle infrastrutture è subordinata al rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il medesimo servizio possa essere assicurato mediante l'utilizzo di infrastrutture esistenti, rispondenti agli obiettivi del presente titolo, senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

2. L'autorizzazione comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, prescrive le modalità di esecuzione dei lavori, la loro durata, le modalità di ripristino ed è subordinata al versamento di un deposito cauzionale; l'autorizzazione è trasmessa entro trenta giorni dal rilascio, a cura del comune, all'osservatorio risorse e servizi.

3. Qualora l'infrastruttura non sia prevista nei PUGSS o nel piano territoriale di coordinamento provinciale, il procedimento autorizzatorio prevede la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatta salva la disposizione di cui all'art. 88 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

4. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'ente superi l'effettiva necessità.

5. Nel caso in cui l'infrastruttura sia posizionata sotto un'area o una strada di proprietà privata o di un ente pubblico diverso dall'ente autorizzante, il soggetto istante corrisponde al proprietario un'indennità di esproprio o di asservimento da determinare in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

Art. 40.

Gestione delle infrastrutture

1. L'attività di gestione dell'infrastruttura è regolata da una convenzione con il comune, che prevede comunque:

- a) l'obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l'accesso all'infrastruttura ai titolari delle reti in essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;
- b) le tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla loro adozione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, all'osservatorio risorse e servizi;
- c) i criteri di gestione e manutenzione dell'infrastruttura;
- d) la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai lavori pubblici prevista ogni qualvolta la superficie dell'area è manomessa per lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;
- e) le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.

2. Le reti dei servizi, alloggiate all'interno delle infrastrutture, restano in ogni caso di proprietà dei rispettivi titolari. I rapporti fra i proprietari e i gestori delle infrastrutture e i proprietari e i gestori delle reti ivi alloggiate sono regolati da apposito contratto di servizio.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE RISORSE IDRICHE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41.

Finalità

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore ambientale, culturale ed economico; riconosce altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regola l'uso al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.

2. La regione, con le disposizioni di cui al presente titolo, di riordino delle leggi regionali in materia, disciplina, in armonia con la normativa dello Stato e dell'Unione europea, le risorse idriche al fine di garantire:

a) la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto degli equilibri naturali e degli ecosistemi esistenti;

b) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

c) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, mediante un approccio combinato per la gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;

d) il perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

e) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate;

f) il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di cui al titolo I, per la gestione del servizio idrico;

g) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;

h) la sicurezza delle dighe e degli sbarramenti, al fine di assicurare la pubblica incolumità e la protezione dei territori.

3. La regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, in forma coordinata con lo Stato e con gli enti locali:

a) promuove la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua;

b) individua misure e promuove la ricerca e l'adozione di tecnologie ad elevato contenuto innovativo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;

c) sviluppa e sostiene azioni per la gestione integrata qualitativa delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico;

d) incentiva l'adeguamento dei sistemi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione nell'ambito del servizio idrico integrato con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee;

e) promuove la partecipazione attiva delle categorie interessate, degli utenti e delle loro associazioni alle fasi attuative della presente legge e agli interventi di riqualificazione ambientale.

Art. 42.

Funzioni dei comuni

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano ai comuni, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore, la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria.

2. I comuni, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) acquisiscono il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2.

3. Spetta ai comuni, su proposta dell'autorità d'ambito, di cui all'art. 48, la delimitazione e la gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Art. 43.

Funzioni delle province

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:

a) il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a:

1) scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 152/1999, previa acquisizione del parere vincolante della Regione;

2) scavo di pozzi e ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

3) attingimento d'acqua, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto n. 1775/1933;

4) costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 152/1999;

5) piccole derivazioni d'acqua, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto n. 1775/1933;

b) l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa, ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal regio decreto n. 1775/1933 e dal decreto legislativo n. 152/1999;

c) la nomina dei regolatori, qualora l'insieme delle derivazioni interessi corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio di una sola provincia, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del regio decreto n. 1775/1933;

d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'art. 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;

e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. Le province provvedono alla formazione e all'aggiornamento delle banche dati relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e agli usi delle acque.

Art. 44.

Funzioni della Regione

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alla Regione:

a) il coordinamento delle attività dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale;

b) il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'art. 47, ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi, di cui al titolo I;

c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati;

d) la riscossione e l'introito dei canoni d'uso delle acque, di cui all'art. 52, comma 4;

e) la stipula di intese con le regioni e le province autonome confinanti, per gli aspetti relativi alla tutela e all'utilizzazione di acque comuni;

f) la determinazione delle modalità di gestione dei grandi laghi prealpini, anche d'intesa con le regioni e province autonome interessate, l'affidamento delle concessioni relative, la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, nonché le funzioni di cui al titolo I, capo II, del regio decreto n. 1775/1933;

g) la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

h) il rilascio di concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto n. 1775/1933.

Capo II

PIANIFICAZIONE DELLA TUTELA E DELL'USO DELLE ACQUE

Art. 45.

Piano di gestione del bacino idrografico

1. Il piano di gestione del bacino idrografico, di seguito piano di gestione, di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque, con il quale, coerentemente con la pianificazione dell'Autorità di bacino, sono individuate le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle finalità di cui all'art. 41, secondo il modello della programmazione integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Il piano di gestione, che costituisce specificazione settoriale del piano territoriale regionale, è articolato per bacini e sottobacini, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. Il piano di gestione, che concorre all'attuazione dei programmi comunitari e nazionali in materia di sviluppo sostenibile, persegue obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici attraverso la valutazione e l'intervento congiunto sugli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.

3. Il piano di gestione è costituito dall'atto di indirizzi, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, e dal programma di tutela e uso delle acque, approvato dalla giunta regionale, con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi. Il piano di gestione è sottoposto a revisione ogni sei anni.

4. Il programma di tutela e uso delle acque è integrato dalla valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE.

5. La Regione promuove la partecipazione attiva all'elaborazione, aggiornamento e revisione del piano, da parte delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate, secondo le previsioni di cui all'art. 14 della direttiva 2000/60/CE.

6. L'atto di indirizzi e il programma di tutela e uso delle acque sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Le prescrizioni del piano di gestione hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni pubbliche, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di gestione. Entro nove mesi dall'approvazione del piano di gestione, le autorità competenti apportano ai propri strumenti di pianificazione le necessarie correzioni.

8. Gli strumenti di pianificazione di settore che hanno attinenza o interferiscono con la tutela, l'utilizzo delle risorse idriche e la salvaguardia degli ambienti connessi, con particolare riferimento alle aree protette, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

9. La Regione promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico. Gli strumenti di programmazione negoziata, previsti dalle norme regionali, che assumono tali finalità, sono denominati contratto di fiume e contratto di lago.

Art. 46.

Osservatorio regionale sulle risorse idriche

1. È istituito l'osservatorio regionale sulle risorse idriche, che costituisce sezione dell'osservatorio risorse e servizi di cui all'art. 4.

2. La giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 16/1996, attraverso l'osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura:

a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque lombarde, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;

b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;

c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;

d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;

e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio.

3. Con regolamento regionale sono definite le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità. La giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.

Capo III

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 47.

Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato

1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, le autorità d'ambito interessate possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali.

2. Al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condizi, le autorità interessate individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d'intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. A tale scopo articolano i rispettivi piani d'ambito, di cui all'art. 48, per interambiti.

Art. 48.

Autorità d'ambito

1. Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito, di seguito autorità, nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Spetta all'autorità:

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;

b) la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

c) la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra l'autorità e i soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico;

d) la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e la successiva stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal relativo modello gestionale e organizzativo, di seguito piano d'ambito;

e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;

f) l'affidamento del servizio idrico integrato;

g) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;

h) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;

i) l'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 152/1999.

3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità.

Art. 49.

Organizzazione gestionale del servizio Idrico integrato

1. L'autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito, secondo le modalità gestionali indicate dall'art. 2.

2. L'autorità può procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a una pluralità di soggetti per il miglior soddisfacimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui al titolo I e qualora dimostri nel piano d'ambito che la predetta pluralità comporta per l'ATO vantaggi economici funzionali e ambientali. Nel caso di cui all'art. 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti.

3. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte dell'erogazione del servizio e sono indicati altresì i criteri di riferimento ai fini di cui al comma 2.

Art. 50.

Incentivi per opere e altri interventi agevolativi

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede incentivi e contributi, con le modalità di cui all'art. 11, a favore delle Autorità per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.

2. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso agli incentivi e ai contributi, le priorità di concessione dei medesimi e le relative modalità di erogazione. Le priorità di concessione tengono conto di:

a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati direttamente da società di natura pubblica rappresentative dell'ambito, a condizione che sia intervenuta la separazione della gestione degli impianti e della rete dall'erogazione del servizio e che la società destinataria degli incentivi o dei contributi, ancorché proprietaria, sia affidataria della sola gestione degli impianti e della rete;

b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati in seguito a fusioni o aggregazioni dei soggetti proprietari;

c) rispondenza dei progetti alla programmazione d'ambito e di bacino idrografico;

d) affidamenti congiunti per interambito;

e) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;

f) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, anche finalizzate al risparmio idrico.

3. La Regione concede all'autorità contributi per far fronte a carenze idriche derivanti dalla diminuzione di portata delle fonti di approvvigionamento utilizzate dagli impianti di acquedotto, conseguenti a eventi naturali o alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione interessate da falde inquinate. I contributi saranno altresì erogati a fronte di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica.

Art. 51.

Tariffa

1. L'autorità, nel determinare il sistema tariffario d'ambito di cui all'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), tiene conto:

a) degli investimenti infrastrutturali effettuati dai comuni, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico integrato;

b) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.

2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita tra gli altri soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, secondo le indicazioni dell'Autorità.

3. La Regione, d'intesa con le Autorità e l'UNCEM, individua percentuali della tariffa destinate a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione di tali interventi.

Capo IV

TUTELA QUALI-QUANTITATIVA E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE

Art. 52.

Criteri generali per l'attività regolamentare

1. Per le finalità e secondo i principi stabiliti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e in attuazione del decreto-legge n. 152/1999 in materia di tutela quali-quantitativa e di utilizzazione delle acque, con regolamento regionale si provvede alla disciplina:

a) degli scarichi delle acque reflue e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

b) della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi;

c) dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua;

d) dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;

e) delle funzioni di cui al titolo I, capo II del regio decreto n. 1775/1933;

f) della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni.

2. Con regolamento regionale sono disciplinate le procedure per l'esercizio delle funzioni conferite.

3. Nell'adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 1 e 2, la Regione si attiene ai criteri specifici individuati dal decreto legislativo n. 152/1999 e a quelli generali indicati dall'art. 41 e privilegia in particolare la necessità di garantire il bilancio delle risorse idriche con valutazioni integrate a livello di bacino idrografico e relative al lungo periodo, il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e, per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la salvaguardia degli ecosistemi connessi agli ambienti acquatici.

4. La giunta regionale, in attuazione dell'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) determina i canoni d'uso delle acque e i sovracani comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse ed in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati.

5. La giunta regionale stabilisce procedure agevolate e di autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese che dispongano di un sistema di gestione ambientale certificato secondo le norme di certificazione ambientale.

Art. 53.

Disposizione particolari per le dighe

1. Con regolamento regionale sono stabiliti:

a) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle dighe e le modalità per l'attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere;

b) i criteri per la predisposizione del progetto di gestione di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 152/1999;

c) i criteri per la gestione plurima degli invasi, allo scopo di assicurare in via preventiva un sistema strategico per garantire la sicurezza idraulica e governare situazioni di crisi idrica, di salvaguardia e di ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.

2. Le modifiche della gestione di cui al comma 1 non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione a favore dei concessionari o di terzi utilizzatori, fatto salvo il caso di svasi preventivi per motivi di emergenza, con diminuzione dell'utilizzazione del bacino idrico o del serbatoio di accumulo.

3. L'autorità competente, in caso di accertate negligenze nella gestione delle opere, può prescrivere tutte le indagini necessarie e gli interventi immediati e indispensabili per assicurare la stabilità dello sbarramento e l'incolumità pubblica, e anche gli interventi di manutenzione e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere.

4. In caso di mancata esecuzione delle indagini o dei lavori ordinati, deve essere imposta la limitazione o lo svuotamento dell'invaso o la demolizione dello sbarramento, se necessario provvedendo d'ufficio con addebito dei relativi oneri a carico del concessionario.

3. L'autorizzazione delle dighe ai sensi del comma 1 tiene luogo integralmente degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) ed alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), fermo restando il rispetto, nella progettazione ed esecuzione delle opere, delle normative tecniche vigenti sui materiali e sistemi costruttivi.

Titolo VI

SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo I comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da € 5.000 a € 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la carta dei servizi;

b) da € 5.000 a € 10.000 per la mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione dei dati e informazioni all'osservatorio risorse e servizi di cui all'art. 7, comma 2;

c) da € 1.000 a € 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'art. 10, in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal decreto legislativo n. 22/1997, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da € 1.000 a € 10.000 per il conferimento e l'accettazione in discarica effettuato dopo la data indicata dall'art. 23, comma 2;

b) da € 500 a € 5.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

3. L'irrogazione delle sanzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e l'introito del relativo provento compete ai comuni nei casi di cui al comma 1 e alle province nei casi di cui al comma 2. Alla Regione sono devoluti:

a) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera b);

b) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lettera a).

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo V comporta l'alicazione della sanzione da € 1.000 a € 10.000 per la realizzazione di opere o la gestione di invasi in assenza dell'autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni indicate dall'art. 53 e dai regolamenti attuativi. Il responsabile è tenuto, in caso di assenza dell'autorizzazione, al ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di opere difformi, all'adeguamento alle suddette prescrizioni.

5. L'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 152/1999 e dal comma 4, nonché l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni e alle province per i profili di rispettiva competenza.

Art. 55.

Norme transitorie

1. I regolamenti regionali, con i quali si dà attuazione alle disposizioni del titolo I, sono approvati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti locali adeguano, entro i successivi dodici mesi, il rapporto esistente con l'erogatore del servizio, integrandolo con le indicazioni di cui all'art. 6. L'erogatore adotta, entro i successivi trenta giorni, la carta dei servizi.

3. Per le gare bandite entro il 31 dicembre 2006, i relativi bandi e disciplinari possono contenere l'impegno per l'aggiudicatario di proporre l'associazione del gestore uscente nell'erogazione di specifiche componenti del servizio affidato, alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. L'offerta illustra le modalità di coinvolgimento nel servizio del gestore uscente ed indica la soluzione individuata per l'eventualità di rigetto, da parte di questi, della proposta di associazione nella gestione. Tali modalità sono considerate quali fattori premianti per l'aggiudicazione della gara. Le condizioni dell'accordo raggiunto con il gestore uscente sono riportate nel contratto di servizio.

4. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lettera d).

5. La giunta regionale rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all'art. 16, comma 1, lettere c) e d), fino all'individuazione delle direttive procedurali e tecniche di cui all'art. 17, comma 1, lettera e). Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete alle province.

6. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri in base ai quali le province redigono la relazione di cui all'art. 16, comma 2.

7. L'autorizzazione rilasciata dalle province ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge regionale 7 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. Funzioni della Regione e delle province), decade dopo cinque anni dal suo rilascio e, comunque, non prima di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro centottanta giorni dal predetto termine i titolari degli impianti presentano alla provincia istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 16.

8. Il programma di gestione dei rifiuti, o sue parti tematiche, è approvato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La deliberazione della giunta regionale n. 66818 dell'11 aprile 1995 (Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate) e successive modificazioni ed integrazioni costituisce parte tematica del programma di gestione dei rifiuti fino alla data di approvazione del programma medesimo.

10. Il piano regionale e i piani provinciali che ne costituiscono attuazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 21/1993, decadono decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del programma di gestione dei rifiuti.

11. La provincia trasmette alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni successivo adempimento, le pratiche relative agli impianti che effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo e incenerimento a terra.

12. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per gli impianti di cui al comma 11, presentate alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione congiuntamente alla provincia.

13. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 14, i procedimenti relativi alle domande di contributo, inoltrate dai comuni ai sensi dell'art. 31-bis della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dalla legge regionale n. 94/1980.

14. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento regionale di cui all'art. 21, comma 6; entro il medesimo termine, con regolamento regionale sono individuati i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 22, comma 3.

15. Il regolamento regionale di cui all'art. 23, comma 2, è approvato entro il 30 giugno 2005.

16. Il regolamento regionale di cui all'art. 24, comma 3, è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

17. La Regione dà attuazione alle disposizioni del titolo III entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine la giunta regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione in società consortile a responsabilità limitata con finalità di pubblico interesse delle agenzie locali per il controllo dell'energia, denominate punti energia, istituite con la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici), avente lo scopo di realizzare azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili a fornire servizi di supporto tecnico e professionale per l'attuazione di politiche energetico-ambientali della Regione e degli enti locali e per lo svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate. Le nomine e designazioni dei rappresentanti regionali nella società consortile di cui al presente comma sono effettuate dalla giunta regionale a nonna dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).

18. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono individuati i criteri di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), e sono fissati i termini entro i quali i comuni adottano il primo PUGSS o aggiornano il PUGSS già adottato.

19. La prima elaborazione del piano di gestione di cui all'art. 45 è effettuata in conformità alle previsioni di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999 e costituisce il piano di tutela delle acque. Ai fini dell'approvazione del piano di gestione la giunta regionale, ad avvenuta approvazione dell'atto di indirizzi, sentite le province e le Autorità, delibera la proposta di programma di tutela e uso delle acque, ne dispone la pubblicazione per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione e la pone in libera visione e consultazione presso la sede della Regione e, per le parti d'interesse, presso le sedi delle province. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La giunta regionale adotta il programma e trasmette il piano all'autorità di bacino per l'espressione del parere. La giunta regionale, recepito il parere dell'autorità di bacino, approva il programma. Nelle more dell'approvazione lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acque-dotti, fognature, collettamento e depurazione è il piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del consiglio regionale 15 gennaio 2002, n. VTL/402.

20. Le disposizioni statali attuative della direttiva 2000/60/CE sono recepite con regolamento regionale.

21. I regolamenti e gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui agli articoli 46, comma 3, 50, comma 2, 51, comma 3, 52 e 53 sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

22. Per effetto dell'art. 23, comma 9-ter, del decreto legislativo n. 152/1999, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 52, comma 1, lettera c), non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili individuate in via ricognitiva dagli stessi regolamenti.

23. Gli enti locali proprietari di reti e di impianti possono, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, mantenere la gestione in economia con l'assenso dell'autorità.

24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili alle leggi di cui all'art. 57, comma 1, lettere a), f), g) e comma 2 lettera a) continuano a essere disciplinati dalle medesime leggi.

Art. 56.

Modifica di leggi regionali

1. Al comma 52-bis dell'art. 1 della legge regionale n.1/2000, dopo le parole «definisce i livelli» sono inserite le parole «minimi e».

2. Alla lettera b) del comma 26 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2000 sono aggiunte, in fine, le parole «ivi comprese quelle allocate nel sottosuolo».

3. Alla legge regionale n. 70/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera s) del comma 1 dell'art. 35, sono aggiunte le seguenti lettere:

«s-bis) bonifica e smaltimento rifiuti da siti contaminati; s-ter) bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo»;

b) al comma 2 dell'art. 38, dopo la parola «intervento», sono inserite le parole «e, limitatamente alle lettere s-bis) e s-ter) del comma 1 dell'art. 35 dal direttore della direzione competente in materia.».

4. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico) dopo la parola «sovracomunali» è aggiunto il seguente periodo «i comuni possono indicare una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico degli insediamenti residenziali inferiore a 26,5 metri quadrati per abitante motivandone le ragioni con riferimento ai requisiti di alta qualità energetica applicati al piano attuativo di riferimento».

Art. 57.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti:

a) legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);

b) regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 (Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani);

c) regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3 (Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale);

d) legge regionale 8 luglio 1982, n. 32 (Integrazione alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, concernente norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti);

e) regolamento regionale 7 agosto 1982, n. 6 (Modificazioni al regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3. Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale);

f) legge regionale 13 dicembre 1983, n. 94 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati);

g) legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);

h) regolamento regionale 11 agosto 1984, n. 1 (Modifiche ai regolamenti regionali 9 gennaio 1982, n. 2 Normativa per la realizzazione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani e n. 3 Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali e per l'istituzione del catasto regionale, e successive modificazioni ed integrazioni);

i) legge regionale 10 settembre 1984, n. 54 (Modifica alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti);

j) legge regionale 10 maggio 1990, n. 51 (Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie);

k) legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. Funzioni della Regione e delle province);

l) legge regionale 9 aprile 1994, n. 11 (Misure urgenti per l'attuazione del programma a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui alla legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 e di coordinamento con i piani cave provinciali);

m) regolamento regionale 11 aprile 1994, n. 1 (Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili);

n) legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 (Catasto dei rifiuti - delega di funzioni);

o) legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9 (Modifica dell'art. 32 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. Funzioni della Regione e delle province);

p) legge regionale 22 novembre 1995, n. 46 (Disposizioni transitorie per le imprese esercenti attività di smaltimento rifiuti, in attesa della loro iscrizione all'albo nazionale);

q) legge regionale 12 settembre 1998, n. 19 (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 «Catasto dei rifiuti - delega di funzioni»);

r) comma 9 dell'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e integrazione di disposizioni legislative).

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina del settore energetico:

a) legge regionale 15 marzo 1985, n. 15 (Disciplina e coordinamento degli interventi nel settore energetico);

b) legge regionale 15 settembre 1989 n. 50 (Incentivazioni nel settore energetico);

c) legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane);

d) legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici).

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina delle risorse idriche:

a) titolo III della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica);

b) legge regionale 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento);

c) legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento);

d) legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee);

e) legge regionale 26 novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 32. Censimento e catasto delle acque - piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento);

f) legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

4. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001):

a) art. 2, commi 84, 85, 86, 87, 88 e 89;

b) art. 3, commi 59, 60, 71 lettere a), b), c), d), e), I), g), h), i), j), k), l), m), 72, 73, 74, 74-bis, 108 lettere b), c), e), g), i), o), 109, 111 lettere a), b), c), d), 172-bis, 172-ter e 172-quater;

5. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 52 e 53 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 27 maggio 1985, n. 62 (Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento);

b) legge regionale 10 maggio 1990, n. 52 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 62);

c) legge regionale 2 settembre 1996, n. 20 (Modifiche alle disposizioni del titolo II - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature - della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62. Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento);

d) legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale);

e) art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni, di concessioni per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali), così come modificata dalle leggi regionali 27 marzo 2000, n. 18, 17 dicembre 2001, n. 26 e 20 dicembre 2002, n. 32, a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale.

6. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 58.

Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà per i singoli anni con l'approvazione dei relativi bilanci d'esercizio a far data dal bilancio di previsione 2004-2006.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 dicembre 2003

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/921 del 1° dicembre 2003

04R0237

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2004, n. 1.

Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana».

(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 3 del 30 gennaio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione con la presente legge:

a) favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;

b) promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, favorendo la realizzazione personale e professionale nonché forme di cittadinanza attiva.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente legge ha ad oggetto la programmazione e la promozione delle attività volte a:

a) realizzare modalità di amministrazione elettronica a fini sia di semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi interni, sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese;

b) contribuire ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.

2. È altresì oggetto della presente legge la disciplina della rete telematica regionale Toscana (RTRT), di seguito denominata rete, quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati, nelle materie di cui al comma 1, nei modi e con i procedimenti previsti al capo II.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) amministrazione elettronica: l'organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni fondata sull'impiego esteso e integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi;

b) società dell'informazione e della conoscenza: l'assetto delle società industriali avanzate, basato sulla centralità dell'informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale;

c) punti di accesso assistito: postazioni per l'accesso in via telematica a servizi pubblici, da utilizzare con l'assistenza di personale addetto;

d) programma a codice sorgente aperto: programma per elaboratore la cui licenza di distribuzione consente all'utente di accedere al codice sorgente per studiarne il funzionamento, apportarvi modifiche, mantenerlo nel tempo, estenderlo e ridistribuirlo;

e) interconnessione di reti: collegamento tra più reti, anche tecnicamente differenziati, atto a costituire un sistema integrato in grado di trasferire informazioni e di erogare servizi;

f) interoperabilità dei sistemi: capacità di sistemi tecnicamente differenti di interagire e condividere dati e programmi informatici;

g) cooperazione applicativa: modalità operativa di procedure informatiche diverse che cooperano nello svolgimento di una stessa funzione o di funzioni diverse tra loro correlate;

h) reti civiche unitarie: aggregazioni di soggetti costituite su base territoriale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione nel territorio di riferimento.

Art. 4.

Principi e criteri guida

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), la Regione e i soggetti di cui all'art. 8, comma 2, operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:

a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge;

b) valorizzazione, ai fini della presente legge, delle aggregazioni di soggetti costituite su base tematica o territoriale, comprese le reti civiche unitarie, e dei raccordi con le articolazioni territoriali dell'amministrazione statale;

c) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da rendere pubblici;

d) rispetto della normativa in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché in materia di legittima titolarità dei dati;

e) qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella gestione telematica, anche MEDIANTE l'adozione di tecniche di marchiatura elettronica e crittazione;

f) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;

g) diffusione di strumenti di identificazione elettronica e di procedure di accesso ai servizi telematici;

h) diffusione di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle specificità e dello sviluppo dei mercati locali;

i) promozione, sostegno ed utilizzo preferenziale di soluzioni basate su programmi con codice sorgente aperto, in osservanza del principio di neutralità tecnologica, al fine di abilitare l'interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la Regione e i soggetti di cui all'art. 8, comma 2, operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:

a) valorizzazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali come produttori d'informazioni e di contenuti condivisi in rete;

b) educazione all'uso consapevole del patrimonio informativo e statistico delle pubbliche amministrazioni;

c) educazione all'uso consapevole della Rete e degli strumenti con particolare riferimento ai vantaggi connessi all'utilizzo di programmi liberi e a codice sorgente aperto;

d) adozione di misure, soluzioni tecnologiche, standard e pratiche di sviluppo che favoriscano l'inclusione sociale, garantendo l'accessibilità, con specifica attenzione alle diverse abilità e promuovendo l'usabilità dei sistemi informativi;

e) incentivazione, qualificazione e coordinamento dei servizi di rete per uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio regionale, anche attraverso la costituzione di punti di accesso assistito;

f) sostegno alle famiglie, alle scuole e ad altre formazioni sociali nell'acquisizione di concrete possibilità di accesso ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici;

g) realizzazione di iniziative e adozione di misure rivolte a generare la fiducia degli utenti nei diversi usi della rete;

h) utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con modalità adeguate a stimolare lo sviluppo economico del territorio in termini di competenza, di qualificazione delle opportunità professionali, di innovazione e di avanzamento della conoscenza;

i) stimolo alle imprese che operano nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo di servizi di qualità attraverso procedure di accreditamento nonché di qualificazione e organizzazione della domanda;

l) valorizzazione del complesso delle conoscenze e dei risultati scientifici, al fine di promuovere il trasferimento culturale e tecnologico e l'innovazione sociale e produttiva.

Art. 5.

Trattamento di dati personali

1. La realizzazione di sistemi e servizi informativi pubblici per la promozione e lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento di dati personali da parte della Regione e degli altri enti del sistema regionale delle autonomie locali.

Art. 6.

Coordinamento delle politiche e delle attività di settore

1. Al fine di garantire il perseguimento coerente degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione coordina i propri interventi con quelli dello Stato e delle altre regioni mediante la partecipazione ad appositi organismi nazionali, prioritariamente nell'ambito del sistema delle conferenze previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), nonché attraverso strumenti negoziali di attuazione delle politiche di settore.

2. Al fine di assicurare l'esercizio unitario da parte della Regione e dei soggetti di cui all'art. 8, comma 2, delle funzioni e delle attività collegate alla gestione del patrimonio informativo, all'attuazione dell'amministrazione elettronica e alla promozione della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, la Regione, nel rispetto delle disposizioni emanate dallo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, definisce, sulla base di determinazioni assunte dalla rete, le misure di carattere tecnico a valenza generale alle quali i soggetti di cui all'art. 8, comma 2, sono tenuti a conformarsi.

Art. 7.

Programmazione regionale e locale

1. Nell'ambito delle politiche definite dal programma regionale di sviluppo e secondo la normativa regionale in materia di programmazione, la Regione adotta il programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, di seguito denominato Programma, nei modi previsti dalla presente legge.

2. Il programma, di durata triennale, è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, formulata tenendo conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della rete. Tale programma contiene:

a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b);

b) gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione e degli enti locali, da perseguire preferibilmente in forma stabile;

c) gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della rete.

3. Il programma è attuato annualmente attraverso il piano di attività annuale della rete di cui all'art. 17. Per la parte di propria competenza la giunta regionale approva detto piano mediante deliberazione che viene comunicata al consiglio regionale e al consiglio delle autonomie locali.

4. Per le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti della rete, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.

5. I finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono graduati, sulla base di criteri condivisi nella rete, in relazione sia alla congruenza degli interventi, stessi con gli atti di programmazione di cui al presente articolo, sia al loro livello di integrazione territoriale e di compartecipazione al finanziamento.

Capo II

DISCIPLINA DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA

Art. 8.

Soggetti della rete

1. Il presente capo individua e disciplina i soggetti e i procedimenti con i quali si realizza la rete come definita all'art. 2, comma 2.

2. Fanno parte della rete la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e, mediante le convenzioni di cui all'art. 10, i comuni singoli o associati, le province, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente, la città metropolitana, le comunità montane.

3. Fanno altresì parte della rete, mediante le convenzioni di cui all'art. 10, le università e gli istituti ed enti di ricerca, le amministrazioni periferiche dello Stato, i soggetti del servizio socio-sanitario regionale, le aziende di servizi pubblici locali, le camere di commercio e le altre autonomie funzionali, nonché le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni.

Art. 9.

Compiti della Regione nella rete

1. La Regione ha compiti di promozione, cofinanziamento e gestione dell'infrastruttura tecnologica della rete, ivi compresi i servizi di base e per la cooperazione applicativa. La Regione inoltre, tramite i propri uffici, fornisce ogni altro servizio funzionale allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli obiettivi della rete determinati dal Comitato strategico.

Art. 10.

Convenzioni di adesione alla rete

1. Le convenzioni di adesione alla rete sono predisposte dal comitato strategico di cui all'art. 13 e sottoscritte dai soggetti di cui all'art. 8 e dal presidente della giunta regionale o suo delegato.

2. Con la convenzione di cui al comma 1 i soggetti di cui all'art. 8, comma 2, si impegnano a:

a) adempiere gli obblighi ed oneri informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello Stato o della Regione secondo le modalità di cui all'art. 18;

b) fornire l'accesso gratuito ai propri servizi telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale;

c) contribuire con il proprio patrimonio informativo ai processi di e-government nell'interesse e perseguimento degli obiettivi della rete;

d) realizzare servizi di comunicazione integrati, finalizzati ad aumentare il livello di comunicazione e cooperazione sia tra i soggetti della Rete, sia con altri soggetti esterni;

e) comunicare al comitato strategico di cui all'art. 13 le informazioni necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dei servizi centrali di gestione dell'infrastruttura;

f) partecipare al finanziamento delle attività della rete nelle forme determinate dalla rete stessa, salvo il rispetto dell'autonomia di bilancio dei singoli enti;

g) attuare i piani di attività e le decisioni della rete secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;

h) riconoscere al coordinatore della rete la funzione di cui all'art. 14, comma 1.

Art. 11.

Forme organizzative della rete

1. La rete opera attraverso le seguenti forme regolate:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato strategico;
- c) il coordinatore della Rete;
- d) la direzione tecnico-operativa;
- e) l'osservatorio degli utenti.

Art. 12.

Assemblea

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti e svolge funzioni di indirizzo generale e proposta in relazione alle attività e ai progetti della rete.

2. L'assemblea disciplina la propria organizzazione con atto approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.

3. L'assemblea nella sua componente di cui all'art. 8, comma 2, disciplina, inoltre, la composizione del comitato strategico.

Art. 13.

Comitato strategico

1. Il comitato strategico svolge funzioni d'indirizzo e di direzione delle attività della rete. Il comitato promuove le prassi evolutive della rete e concorda con i soggetti di cui all'art. 8, comma 3, le modalità della loro partecipazione, anche al fine della definizione delle convenzioni di cui all'art. 10.

2. Il comitato, presieduto dal presidente della giunta regionale o suo delegato, è composto da non più di trenta rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 8, comma 2; fanno altresì parte del comitato un rappresentante del consiglio delle autonomie locali e un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli enti locali.

3. Il comitato disciplina il proprio funzionamento e le modalità organizzative con atti approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 14.

Coordinatore della rete

1. Il coordinatore cura i rapporti della rete coi soggetti pubblici e privati nei limiti delle decisioni assunte nell'ambito della rete stessa e coordina l'insieme delle risorse tecniche e organizzative attivate.

2. Il comitato strategico disciplina le funzioni e le modalità di nomina del coordinatore della rete.

3. Ove richiesto dalle competenti commissioni del consiglio regionale, il coordinatore è tenuto a fornire ogni informazione relativa alle attività e al funzionamento della rete.

Art. 15.

Direzione tecnico-operativa

1. La direzione tecnico-operativa svolge funzioni istruttorie e quelle assegnate per la definizione di standards nell'ambito della rete, per la sua interconnessione con altre reti, per l'interoperabilità dei sistemi e la cooperazione applicativa.

2. La direzione predispone il piano di attività di cui all'art. 17 al fine della sua adozione e redige il documento di monitoraggio annuale delle attività della rete, in vista della approvazione del piano stesso.

3. Il comitato strategico disciplina le funzioni, la composizione, le modalità di nomina e di organizzazione della direzione tecnico-operativa.

Art. 16.

Osservatorio degli utenti

1. Al fine di favorire l'efficacia dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, è istituito l'osservatorio degli utenti presso la direzione tecnico operativa.

2. Il comitato strategico disciplina la composizione e le modalità di organizzazione dell'osservatorio, assicurandone il coordinato rapporto con le altre forme organizzative della rete e garantendo la partecipazione in esso delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, prevedendo modalità di informazione al consiglio regionale dei risultati delle attività dell'osservatorio stesso.

Art. 17.

Piano di attività annuale della rete

1. Il piano di attività annuale della rete:

a) definisce le attività di gestione e sviluppo della rete con riguardo alle infrastrutture, ai servizi e ai contenuti, previa verifica dei risultati conseguiti nell'ambito della rete stessa;

b) indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per l'attuazione dell'amministrazione elettronica e la promozione della società dell'informazione e della conoscenza;

c) recepisce e raccorda le linee dei progetti concordati e cofinanziati dai soggetti della rete.

2. Il piano è adottato dal comitato strategico ed è successivamente trasmesso, insieme al documento di monitoraggio di cui all'art. 15, comma 2, alla giunta regionale che lo approva secondo la procedura di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 18.

Adempimento di obblighi ed oneri informativi

1. Ai fini dello scambio delle informazioni relative alle funzioni di propria competenza, la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche, adempiono in forma elettronica gli obblighi e gli oneri informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello Stato o della regione, avvalendosi della Rete e con le modalità operative adottate nell'ambito della stessa ove non diversamente disposto.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con imputazione alle Unità revisionali di base (UPB) «Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche regionali» n. 146 e n. 141 del bilancio di previsione 2004. Per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20.

Norme transitorie

1. Gli organismi della Rete già costituita con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 1997, n. 172 (Piano di indirizzo per l'attuazione della rete telematica regionale) operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le funzioni fino alla convocazione della prima assemblea e alla creazione degli organismi corrispondenti istituiti con la presente legge.

2. Sono fatti salvi gli atti di adesione alla rete sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 10.

3. La prima assemblea è convocata dal Presidente della giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 gennaio 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2004.

04R0132

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2003, n. 25.

Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 10 settembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 34 e nell'ambito delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, disciplina un sistema organico di interventi diretto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, a rendere effettivo il diritto agli studi universitari nel territorio regionale, con particolare riguardo a quei cittadini che, capaci e meritevoli, sono sprovvisti o carenti di mezzi, o si trovano in condizioni di disabilità.

Art. 2.

Principi

1. Il sistema organico di interventi di cui all'art. 3 è informato ai seguenti principi:

a) favorire l'integrazione e la partecipazione alle attività universitarie, nonché l'accesso ai servizi e ai benefici previsti dalla presente legge, degli studenti in condizioni di disabilità, anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili ad iniziative finalizzate;

b) agevolare l'integrazione delle esperienze didattico-formative e di ricerca, in particolare attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, nazionale ed internazionale;

c) attivare forme di collaborazione tra le diverse istituzioni in modo da favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e una sempre più significativa interazione tra pubblico e privato;

d) attuare una effettiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, o che si trovano in condizioni di disabilità;

e) assicurare la partecipazione degli studenti ad attività culturali e a servizi didattico-formativi ulteriori e diversificati rispetto a quelli già fruibili presso le singole università;

f) favorire forme di controllo, da parte degli studenti, sul livello dei servizi offerti e sull'efficacia delle attività di gestione degli stessi.

Art. 3.

Interventi

1. Per le finalità previste dall'art. 1, la Regione promuove la realizzazione dei seguenti interventi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche, formative e di ricerca in ambito universitario:

a) servizi assicurati alla generalità degli studenti, quali, in particolare:

- 1) ristorazione;
- 2) assistenza sanitaria e medicina preventiva in raccordo con le aziende unità sanitarie locali (ASL);
- 3) informazione ed orientamento educativo ed al lavoro;
- 4) assistenza legale;
- 5) ausili culturali e didattici;
- 6) altri servizi e benefici;

b) servizi assicurati attraverso concorso pubblico, quali, in particolare:

- 1) borse di studio;
- 2) posti alloggio;
- 3) prestiti d'onore;
- 4) trasporto;
- 5) viaggi di studio e di ricerca;
- 6) altri servizi e benefici.

2. L'assegnazione delle borse di studio di cui al comma 1, lettera b), n. 1), nell'ambito della realizzazione degli interventi funzionali, ha carattere prioritario.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Gli interventi previsti dall'art. 3 sono rivolti, in ragione delle diverse tipologie, agli studenti iscritti presso le università statali, nonché presso le università non statali, gli istituti universitari e gli istituti di alta cultura artistica, musicale e coreutica che hanno sede nella Regione e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, ovvero sono rivolti a coloro che intendono accedere a corsi post-laurea di alta formazione.

2. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea beneficiano, a parità di trattamento con gli studenti italiani, degli interventi secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

3. Gli interventi non rivolti alla generalità degli studenti sono assicurati attraverso concorso pubblico annuale, con una riserva in favore degli studenti che si trovano in condizioni di disabilità.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 diverse dalle università statali sono comprese, né successivi articoli, nella dizione «altre università».

Art. 5.

Realizzazione degli interventi

1. La Regione promuove la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 3 attraverso:

a) l'agenzia regionale di cui all'art. 6 per gli studenti iscritti presso le università statali e presso le «altre università» che non ricorrono alle convenzioni ai sensi della lettera b);

b) la stipula, da parte del presidente dell'agenzia di cui all'art. 6, di apposite convenzioni, sulla base di uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli studenti iscritti presso le «altre università» che intendono realizzare direttamente gli interventi.

Capo II

AGENZIA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO

Art. 6.*Istituzione*

1. Ai fini della programmazione e dell'attuazione coordinata degli interventi previsti dall'art. 3, in un'ottica di equilibrio tra le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e di economicità ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici connessi, è istituita l'agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio, di seguito denominata Laziodisu.

2. Laziodisu è un ente strumentale di diritto pubblico della Regione, dotato di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, ed esercita le proprie competenze conformandosi ai principi stabiliti dalla presente legge nonché agli indirizzi, alle direttive e agli obiettivi di gestione definiti dalla giunta regionale.

3. Laziodisu ha sede legale in Roma e sedi decentrate, denominate Laziodisu territoriali, che si configurano come articolazioni organizzative con funzioni e compiti amministrativo-gestionali, le quali hanno a riferimento ciascuna università statale.

Art. 7.*Organi istituzionali*

1. Sono organi istituzionali di Laziodisu:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori contabili.

Art. 8.*Presidente*

1. Il presidente è nominato, con proprio decreto, dal presidente della giunta regionale, previa intesa con il presidente del comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL), di seguito denominato CRUL, istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 («Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59»), tra persone che abbiano conseguito una particolare esperienza desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni ovvero da concrete esperienze di lavoro, o da attività di carattere amministrativo-istituzionale.

2. Il presidente:

- a) presiede e coordina il consiglio di amministrazione;
- b) ha la rappresentanza istituzionale di Laziodisu;
- c) sovrintende all'attività complessiva di Laziodisu e ne è responsabile nei confronti della Regione;
- d) stipula le convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);
- e) adotta gli atti di indirizzo per l'attività gestionale ed assegna al direttore generale gli obiettivi programmatici e le risorse umane, strumentali e finanziarie per perseguirli, sulla base del programma operativo e del bilancio di previsione di cui agli articoli 20 e 21;
- f) provvede, sentito il nucleo di valutazione, alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del direttore generale;
- g) adotta e trasmette alla giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- h) adotta gli atti riservati dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.*Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dal presidente di Laziodisu e da sedici membri nominati dal consiglio regionale, di cui:

- a) cinque rappresentanti del consiglio regionale;
- b) tre rappresentanti dell'Università del Lazio, di cui due designati dai rettori delle università statali ed uno dai rettori delle università non statali;

c) sei rappresentanti delle Università del Lazio, di cui cinque in rappresentanza delle università statali designati secondo le disposizioni previste per le elezioni degli studenti in seno ai senati accademici delle rispettive università, ed uno in rappresentanza delle università non statali designato dagli studenti secondo le disposizioni previste per le elezioni degli stessi in seno al CRUL;

d) un rappresentante dei comuni in cui hanno sede le università statali del Lazio, designato dall'associazione regionale dei comuni del Lazio (ANCI LAZIO);

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Al consiglio di amministrazione spettano le funzioni di alta amministrazione ed in particolare:

a) l'adozione dello statuto e dei regolamenti in esso previsti, ivi compreso il regolamento contenente i criteri di organizzazione delle strutture, di determinazione della dotazione organica del personale e di conferimento degli incarichi ai dirigenti per il controllo interno ed il regolamento di amministrazione e contabilità, ed il regolamento relativo alla carta dei servizi;

b) l'adozione della dotazione organica del personale previo confronto con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) di categoria;

c) l'adozione del bilancio di previsione, delle variazioni e dell'assessamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;

d) l'adozione dei programmi pluriennale ed annuale di cui all'art. 20.

3. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il vicepresidente che, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il presidente del collegio dei revisori contabili.

Art. 10.*Collegio dei revisori contabili*

1. Il collegio dei revisori contabili è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 («Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili»).

2. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed alla organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di Laziodisu ed in particolare:

- a) esprime parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge;
- b) trasmette alla giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria di Laziodisu.

Art. 11.*Incompatibilità*

1. Agli incarichi di presidente, di membro del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili si applicano le seguenti cause di incompatibilità:

- a) membro del consiglio e della giunta regionale;
- b) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;
- c) direttore generale di aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- d) presidente e membro degli organi di altri enti regionali;
- e) imprenditore o amministratore di società che forniscono beni o prestano servizi a Laziodisu;
- f) rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
- g) membro di organismi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sugli atti degli organi istituzionali di Laziodisu;
- h) dipendente, consulente o collaboratore di Laziodisu;
- i) professore universitario che ricopre l'incarico di rettore, pro-rettore, e membro del consiglio di amministrazione di università.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono ulteriori cause di incompatibilità.

3. Gli interessati possono rimuovere le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 cessando dalla carica, dalle funzioni o dall'ufficio, ferma restando la possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 12.

Durata delle cariche - Indennità

1. Gli organi istituzionali di Laziodisu durano in carica fino all'inizio della legislatura successiva a quella in cui sono stati nominati. Essi proseguono le loro funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono costituiti entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

2. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione cessano dalla carica in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca in seno al CRUL ovvero al venir meno dello status di studente. In quest'ultimo caso lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.

3. L'indennità di carica spettante al presidente ed ai membri degli altri organi di Laziodisu è determinata dalla giunta regionale con propria deliberazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 13.

Laziodisu territoriali

1. A ciascuna Laziodisu territoriale di cui all'art. 6, comma 3, è riconosciuta autonomia organizzativa, in relazione alle proprie strutture, nonché autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispone. Tali forme di autonomia si realizzano attraverso:

a) l'organizzazione e la determinazione delle attribuzioni delle strutture con apposito regolamento interno, nel rispetto dei principi e dei criteri di organizzazione fissati dallo statuto e dal regolamento di cui all'art. 16, commi 2 e 4;

b) l'assegnazione da parte del direttore generale di cui all'art. 17, tenuto conto del programma operativo annuale di cui all'art. 20, degli specifici obiettivi programmatici da perseguire, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

c) la rendicontazione relativa all'impiego delle risorse finanziarie assegnate da presentare al direttore generale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Ciascuna Laziodisu territoriale partecipa attivamente alla formazione del programma operativo annuale di cui all'art. 20, mediante la formulazione di proposte al consiglio di amministrazione, e definisce le priorità e i livelli degli interventi relativamente all'ambito di riferimento. Garantisce altresì il controllo sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e sull'efficacia delle relative attività di gestione ed individua specifici fabbisogni connessi all'esigenza di tutela del diritto agli studi universitari.

Art. 14.

Comitato direttivo

1. È istituito, presso ciascuna Laziodisu territoriale, un comitato direttivo quale organo con funzioni consultive e di proposta in merito al programma operativo di cui all'art. 20 e di definizione delle priorità e dei livelli degli interventi relativamente all'ambito di riferimento. Spetta, inoltre, al comitato adottare il regolamento interno di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).

2. Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) un rappresentante della Regione con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti dell'università statale di riferimento, designati dal rettore;

c) due rappresentanti dell'università statale di riferimento, designati dagli studenti secondo le disposizioni previste per l'elezione degli stessi in seno al senato accademico.

3. Relativamente alla durata in carica di ciascun comitato e dei suoi componenti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, i rappresentanti degli studenti cessano dalla carica in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca in seno al senato accademico ovvero al venir meno dello status di studente. In quest'ultimo caso lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.

4. Ai componenti del comitato compete un trattamento economico da determinarsi, quanto alla natura ed all'ammontare, con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 12, comma 3.

Art. 15.

Commissioni di sorveglianza

1. Per garantire il controllo sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi sulla efficacia delle attività di gestione degli stessi, nonché al fine di individuare specifici fabbisogni connessi all'esigenza di tutela del diritto agli studi universitari, sono istituite, presso le Laziodisu territoriali, singole commissioni di sorveglianza.

2. Le commissioni di sorveglianza sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale e sono composte da:

a) quattro rappresentanti degli studenti designati secondo le disposizioni previste per le elezioni degli stessi in seno ai senati accademici delle rispettive università,

b) un rappresentante dell'università statale di riferimento, designato dal rettore;

c) due rappresentanti della Regione;

d) un rappresentante del comune in cui ha sede l'università statale di riferimento;

e) un rappresentante delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Ciascuna commissione di sorveglianza elegge al proprio interno il presidente.

4. Relativamente alla durata in carica di ciascuna commissione di sorveglianza e dei suoi componenti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, i rappresentanti degli studenti cessano dalla carica in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca in seno ai senati accademici delle rispettive università ovvero al venir meno dello status di studente. In quest'ultimo caso lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.

5. Ai componenti delle commissioni di sorveglianza compete un trattamento economico da determinarsi, quanto alla natura ed all'ammontare, con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 12, comma 3.

Art. 16.

Statuto e regolamenti

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto di Laziodisu.

2. Nello statuto sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali di Laziodisu.

3. Lo statuto è approvato dalla giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto, il consiglio di amministrazione, previo confronto con le OO.SS. di categoria, adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale, per il conferimento degli incarichi ai dirigenti, per il controllo interno, il regolamento di amministrazione e di contabilità di Laziodisu, nonché il regolamento relativo alla carta dei servizi.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4, la giunta regionale esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 17.

Direttore generale

1. Il direttore generale è designato dal presidente della giunta regionale tra persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private, scelte sulla base di procedura ad evidenza pubblica ed è nominato dal presidente di Laziodisu.

2. L'incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine, comunque, con la nomina del nuovo presidente di Laziodisu. Il rapporto di lavoro del direttore generale, di natura privatistica ed esclusiva, è disciplinato con contratto individuale della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale con apposita deliberazione. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti della Regione ovvero di altri enti dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di cui all'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 31 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999).

3. Il direttore generale è responsabile dell'attività amministrativo-gestionale di Laziodisu e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) provvede all'organizzazione delle strutture nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 16, comma 4, fatta salva l'autonomia organizzativa delle Laziodisu territoriali di cui all'art. 13;

b) dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal presidente;

c) è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal presidente, fatta salva l'autonomia gestionale delle Laziodisu territoriali di cui all'art. 13;

d) assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

e) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere in qualità di rappresentante legale;

f) nomina i direttori delle Laziodisu territoriali di cui all'art. 13, assegna a ciascuno di essi gli obiettivi programmatici da perseguire e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, nonché provvede alla verifica dei risultati di gestione sulla base della rendicontazione delle risorse finanziarie trasmessa dai direttori stessi;

g) adotta ogni altro atto di carattere amministrativo-gestionale che non ritenga di delegare agli altri dirigenti.

4. Il direttore generale esercita, altresì, le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Direttori delle Laziodisu territoriali

1. I direttori delle Laziodisu territoriali sono nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale tra soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza di Laziodisu ovvero esterni, in possesso del diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private.

2. Gli incarichi ai direttori sono conferiti con contratto a tempo determinato, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette ed è rinnovabile. Con il contratto individuale è regolato il rapporto di lavoro a tempo pieno, sono definite le specifiche competenze ed il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale con apposita deliberazione.

3. I direttori esercitano, in particolare, le seguenti funzioni:

a) provvedono all'organizzazione delle strutture dipendenti in conformità al regolamento interno di cui all'art. 13, comma 1, lettera a);

b) dirigono l'attività delle strutture dipendenti al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal direttore generale;

c) sono responsabili della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate dal direttore generale;

d) presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa all'impiego delle risorse finanziarie assegnate nell'anno precedente;

e) adottano gli atti di carattere amministrativo-gestionale delegati dal direttore generale.

4. I direttori esercitano altresì le funzioni di segretario del comitato direttivo di cui all'art. 14 ed assicurano l'attuazione delle relative deliberazioni.

Art. 19.

Personale

1. Laziodisu, si avvale del personale di ruolo delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ADISU) istituite ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di personale trasferito o comandato anche da pubbliche amministrazioni o assunto nel rispetto della vigente normativa.

2. Al personale di Laziodisu si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico, di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa.

Art. 20.

Programmazione delle attività di Laziodisu

1. L'attività di Laziodisu è definita mediante un programma pluriennale articolato in programmi operativi annuali relativi agli interventi per l'attuazione del diritto agli studi universitari.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e degli obiettivi di gestione stabiliti dalla giunta regionale, dal consiglio di amministrazione, previo parere dei comitati direttivi di cui all'art. 14, entro il 30 aprile di ogni anno, e trasmessi alla giunta stessa che li approva, dopo aver acquisito il parere della commissione di cui all'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia delle politiche attive per il lavoro).

3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di Laziodisu.

4. Il programma operativo annuale descrive dettagliatamente il complesso delle attività e degli interventi previsti dall'art. 3, da realizzare nell'anno di riferimento a cura di Laziodisu e delle università convenzionate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), ed indica, in particolare:

a) le priorità ed i livelli degli interventi;

b) i beneficiari;

c) le risorse strumentali e finanziarie necessarie;

d) i criteri e le modalità per il riparto delle risorse stesse tra gli enti ed i soggetti cui è affidata la realizzazione degli interventi.

5. Nell'indicazione dei criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 4, lettera d), viene data priorità alle università statali in ragione delle rispettive popolazioni studentesche.

6. Nell'ambito del programma operativo annuale, le università diverse da quelle convenzionate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), possono chiedere la gestione diretta degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), n. 1.

Art. 21.

Bilancio di previsione e rendiconto generale

1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori contabili, sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

2. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennale ed annuale di cui all'art. 20, adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d).

3. Al rendiconto generale è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, adottata dal presidente ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera h).

Art. 22.

Potere di direttiva, vigilanza e controllo della giunta regionale

1. La giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo su Laziodisu.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di scuola, in particolare:

a) stabilisce direttive, indirizzi ed obiettivi di gestione a cui deve conformarsi l'attività di Laziodisu;

b) valuta l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e dispone ispezioni;

c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario *ad acta*, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi di Laziodisu, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

d) esercita il controllo sugli organi disponendo la decadenza:

- 1) del presidente a seguito di risultati di gestione ritenuti insufficienti in rapporto agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti;

- 2) dei singoli membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di dieci sedute nel corso dell'anno, nonché dell'intero consiglio di amministrazione in caso di reiterate violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi irregolarità nella direzione di Laziodisu, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;

- 3) di uno o più membri del collegio dei revisori contabili in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione senza giustificato motivo a più di tre sedute consecutive di tale organo;

e) esercita, anche mediante delega all'assessore competente in materia di scuola, e con le modalità stabilite con apposita direttiva, il controllo di legittimità sui seguenti atti:

- 1) adozione della dotazione organica del personale;

- 2) nomina del direttore generale.

Art. 23.

Risorse economico-finanziarie e patrimoniali

1. Laziodisu dispone delle seguenti risorse finanziarie:

a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

b) finanziamento annuo regionale per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal programma operativo di cui all'art. 20, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

c) gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 («Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»), divenuto tributo proprio della Regione ai sensi dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») è definita dalla giunta regionale secondo fasce progressive in ragione del reddito familiare e aggiornata annualmente al tasso di inflazione programmato;

e) contributi regionali per l'attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari;

f) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti e soggetti privati;

g) finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine;

h) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali, dall'affidamento a terzi dei servizi e dalla partecipazione a società di capitali miste;

i) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali.

2. Laziodisu dispone, altresì, di un proprio patrimonio, immobiliare e mobiliare, costituito dai beni di proprietà delle ADISU alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di altri beni a qualsiasi titolo acquisiti.

Art. 24

Gestione dei servizi

1. Al fine di assicurare una gestione economica, razionale ed efficiente dei servizi relativi al diritto agli studi universitari, con adeguate garanzie di fruibilità e qualità degli stessi, Laziodisu promuove la costituzione di apposite società di capitali miste, assumendo una partecipazione azionaria in misura non inferiore al 25 per cento del capitale sociale.

2. Alle società di capitali possono partecipare istituti di credito finanziari, enti pubblici e privati, imprese operanti nel campo dei servizi di interesse di Laziodisu che abbiano adeguata professionalità e comprovata esperienza.

3. La partecipazione azionaria pubblica alle società di capitali non può essere inferiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.

4. Ai fini della realizzazione di nuove strutture immobiliari e della gestione dei servizi universitari residenziali, tecnici ed informativi, Laziodisu si avvale di una società di capitali mista appositamente costituita.

5. Per la gestione dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 3), 5), e 6) e lettera b), numeri 5) e 6), Laziodisu può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

*Norme transitorie. Estinzione delle ADISU
successione nei rapporti e disposizioni sul personale*

1. I commissari ed i collegi dei revisori contabili straordinari delle ADISU, nominati con decreto del presidente della giunta regionale in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 1164 del 2 agosto 2002, continuano ad operare fino all'insediamento degli organi istituzionali di Laziodisu di cui all'art. 7. In particolare, i commissari straordinari oltre ad esercitare, per le rispettive ADISU, le funzioni proprie del presidente e del consiglio di amministrazione, provvedono alla ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, del personale in servizio, delle risorse finanziarie e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, attraverso la redazione di apposito verbale.

2. A seguito dell'insediamento degli organi istituzionali di Laziodisu, la giunta regionale, con propria deliberazione, provvede, tra l'altro:

a) ad attribuire, a Laziodisu, il complesso dei beni patrimoniali mobiliari ed immobiliari, del personale in servizio, delle risorse finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi sulla base dell'attività ricognitiva effettuata dagli organi straordinari delle ADISU di cui al comma 1;

b) a dichiarare l'estinzione delle ADISU stesse.

3. Il personale di ruolo delle ADISU continua il rapporto di lavoro senza interruzione. A tale personale è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro prevista dal CCNL del comparto Regioni e enti locali, l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

4. Laziodisu procede, previo confronto con le OO.SS., alla definizione delle questioni relative alla dotazione organica ed al piano occupazionale, nonché al superamento di eventuali sperequazioni nell'applicazione delle disposizioni contrattuali al personale transitato dalle ADISU.

5. Fino alla costituzione della società di cui all'art. 24, comma 4, gli adempimenti ivi previsti continuano ad essere effettuati dal consorzio polifunzionale Pegaso, ente strumentale delle ADISU, dotato di personalità giuridica pubblica, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera g) della legge regionale n. 51/1994 e successive modifiche. Tale consorzio provvede altresì ad attivare una agenzia per le locazioni delle strutture immobiliari con funzioni di:

- a) collegamento tra i locatori e gli studenti;
- b) informazioni a locatari e studenti in merito al contratto di locazione agevolato per studenti fuori sede;
- c) assistenza legale agli studenti che denunciano situazioni di locazione non regolare;
- d) individuazione di situazioni di locazione non regolare.

6. A decorrere dalla data di costituzione della società di cui all'art. 24, comma 4, il consorzio polifunzionale Pegaso è sciolto. Le risorse finanziarie, umane e strumentali confluiscono nella predetta società che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi discendenti dalla gestione del consorzio medesimo. Il personale dello stesso consorzio, ivi compreso quello in corso di assunzione, a seguito delle apposite procedure concorsuali avviate entro la data di costituzione della società di cui all'art. 24, comma 4, può chiedere di essere inquadrato nel ruolo del personale di Laziodisu nei dodici mesi successivi alla costituzione della società medesima.

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione «per memoria», nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003, di due capitoli di spesa nell'ambito dell'UPB F13 di seguito denominati:

- a) «Finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento della Laziodisu»;
- b) «Finanziamento annuo regionale per l'attuazione del programma operativo di cui all'art. 20, della presente legge».

2. Alla quantificazione dello stanziamento da attribuire ai capitoli di cui al comma 1 ed alla copertura del relativo onere si provvede ai sensi della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 all'atto dell'insediamento degli organi istituzionali della Laziodisu.

3. Il gettito delle tasse di cui all'art. 23, comma 1, lettere c) e d), è versato direttamente al servizio tesoreria della Laziodisu.

Art. 27.

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 51/1994 e successive modifiche ed ogni altra disposizione normativa con essa incompatibile.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 25 agosto 2003

STORACE

04R0215

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2003, n. 26.

Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27

1. La rubrica dell'art. 21 della legge regionale n. 27/1998, è sostituita dalla seguente:

«Interventi per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani e per lo sviluppo delle raccolte differenziate».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 27/1998 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, organizzano, nei locali adibiti a mensa e nei punti di ristoro interni, la raccolta differenziata delle frazioni organiche derivanti dalla preparazione e somministrazione degli alimenti, nonché degli imballaggi primari in plastica, vetro e alluminio;

1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis organizzano nei propri locali la raccolta differenziata di carta e cartone, imballaggi primari in vetro, plastica ed alluminio e dei prodotti esauribili dell'informatica, quali cartucce toner, inchiostro per stampanti e fotocopiatrici e nastri per macchine da scrivere;

1-quater. La Regione e gli enti locali, anche in collaborazione con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986, promuovono e incentivano nei complessi scolastici, anche con finalità educative, sistemi di raccolta differenziata delle frazioni umide, compreso il compostaggio, e delle frazioni secche;

1-quinquies. I soggetti indicati al comma 1-bis si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter entro la data del 31 dicembre 2004.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27

1. L'art. 22 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (*Utilizzo di materiali riciclati*). — 1. Per le finalità di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi:

a) coprono il proprio fabbisogno annuale di carta e cartoncino ad uso grafico e tipografico con una quota di carta, ottenuta integralmente o prevalentemente da materiali riciclati, pari almeno al cinquanta per cento del fabbisogno stesso;

b) coprono il proprio fabbisogno annuale di imballaggi in cartone, di cartucce toner, di nastri di inchiostro rigenerato per stampanti e fotocopiatrici ed altri generi esauribili per l'informatica, con una quota di materiali riciclati o recuperati pari almeno al trenta per cento del fabbisogno stesso;

c) coprono il proprio fabbisogno annuale di pneumatici di ricambio per la propria flotta di autovetture ed autoveicoli con una quota di pneumatici ricostruiti, conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, pari almeno al trenta per cento del fabbisogno stesso;

d) coprono il proprio fabbisogno annuale di materiali per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi, con una quota di materiali e aggregati inerti riciclati pari almeno al trenta per cento del fabbisogno stesso;

e) utilizzano nelle proprie mense o punti di ristoro una quota di contenitori e stoviglie riutilizzabili soggetti a cauzione o biodegradabili per la somministrazione di bevande ed alimenti pari almeno al cinquanta per cento del proprio fabbisogno annuale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, provvedono, entro la data del 31 dicembre 2004, a modificare i capitolati di appalto per gli acquisti e le forniture dei beni di consumo e/o di approvvigionamento, in modo da soddisfare i criteri stabiliti dal marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel ed eliminando eventuali barriere o clausole escludenti che svantaggino il ricorso all'uso di materiali riciclati.

3. La Regione, fermo quanto previsto al comma 1, lettera e), incentiva la sostituzione totale o parziale di contenitori monouso con contenitori riutilizzabili soggetti a cauzione. La Regione altresì promuove ed incentiva l'adozione del sistema a rendere con cauzione per liquidi alimentari, con particolare riferimento ad aziende produttrici di latte ed acque minerali con stabilimenti nel proprio territorio.

4. Gli enti locali possono adottare provvedimenti per:

a) soddisfare il fabbisogno di ammendanti organici per giardini ed aree verdi pubblici con una quota pari almeno all'ottanta per cento di compost di qualità ricavato da frazione umida derivante da raccolta separata di rifiuti;

b) destinare una quota pari almeno al quaranta per cento della spesa per arredi di giardini pubblici all'acquisto di articoli prodotti con materiali riciclati;

c) prevedere nei capitolati di appalto per le mense scolastiche clausole di preferenza per le ditte che non facciano uso di stoviglie monouso.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 22-bis alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 27/1998, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. (Accordi volontari e di programma). — 1. La Regione e/o gli enti locali promuovono e attivano tra l'amministrazione regionale stessa, gli enti locali, le associazioni economiche di categoria e gli operatori economici indipendenti, tavoli di concertazione finalizzati alla stipula di accordi volontari e accordi di programma, considerando altresì quanto previsto dal piano di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 112, per contribuire alla diminuzione della:

a) produzione di rifiuti nella grande distribuzione tramite adeguate modalità di distribuzione e imballo dei prodotti, possibilità di deposito diretto degli imballi secondari, vendita di bevande in contenitori riutilizzabili con deposito cauzionale, diffusione di sistemi di consegna a domicilio di bevande in contenitori riutilizzabili;

b) produzione dei rifiuti nel circuito della ristorazione collettiva, tramite la sostituzione di contenitori a perdere per le bevande (bottiglie) e per la distribuzione di alimenti e bevande (bicchieri, stoviglie, cestelli, posate a perdere) impiegati nella ristorazione collettiva;

c) produzione dei rifiuti elettrici ed elettronici, tramite il recupero e il riciclo, con contratti di assistenza, dei toner e il recupero e il riciclo degli apparati elettrici e elettronici di largo consumo, quali computer, stampanti, fotocopiatrici, frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 22-ter alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27

1. Dopo l'art. 22-bis della legge regionale n. 27/1998, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 22-ter. (Divieti di conferimento in discarica di particolari tipologie di rifiuti). — 1. È fatto divieto di smaltire in discarica rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

2. È fatto divieto di smaltire in discarica partite omogenee di frazioni riciclabili di rifiuto, costituite da carta, plastiche, vetro, legno. Per partite omogenee si intendono quantitativi costituiti da una singola tipologia per oltre il settantacinque per cento.

3. È fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi secondari e terziari non differenziati. È altresì vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, cernita, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

4. È fatto divieto di conferire in maniera indifferenziata al servizio ordinario di raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer, stampanti e scanner;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria;
- f) fotocopiatrici;
- g) impianti stereo e casse di amplificazione;
- h) mobili ed altri elettrodomestici;
- i) cartucce esauste di stampanti laser a getto d'inchiostro;
- l) pile anche ricaricabili.

5. I beni durevoli contenenti clorofluorocarburi (CFC), e in particolare quelli di cui alle lettere a) ed e) del comma 4, devono essere trattati in maniera da assicurarne l'integrità al centro di conferimento. In tutti i comuni deve essere istituito un servizio di raccolta e ritiro dei beni durevoli finalizzato alla valorizzazione di tali beni. Il servizio di ritiro dei beni durevoli può essere svolto dal soggetto a cui è stato affidato il servizio di raccolta dei rifiuti oppure da altri soggetti all'uopo individuati.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 22-quater alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27

1. Dopo l'art. 22-ter della legge regionale n. 27/1998, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 22-quater. (Sanzioni). — 1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 1-bis e 1-ter e all'art. 22 comporta l'esclusione dell'ente, dell'azienda, o comunque del soggetto titolare dei locali ove si è verificata la violazione, dalla possibilità di accesso a fondi e finanziamenti pubblici regionali in materia di ambiente, tranne quelli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

2. La violazione della disposizione di cui all'art. 22, comma 1, lettera e), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 5.000,00. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.

3. La violazione dei divieti di cui all'art. 22-ter è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 10.000,00. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.».

Art. 6.

Modifica all'art. 40 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27

1. Dopo il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 27/1998 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli oneri di cui all'art. 21 pari a € 50.000,00, per l'esercizio finanziario 2003 gravano sullo stanziamento dell'UPB E32, mediante l'istituzione di apposito capitolo. Alla copertura finanziaria si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo T22501.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 2 settembre 2003

STORACE

04R0216

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2004, n. 3.

Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 del 28 febbraio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due province, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano, dove non esiste sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal tribunale di Cagliari.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 26 febbraio 2004

MASALA

04R0238

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2004, n. 4.

Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 del 28 febbraio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Le disposizioni che estendono la normativa in materia di condono edilizio di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, introdotte dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano su tutto il territorio della Sardegna.

Art. 2.**Divieti**

1. Non sono, comunque, suscettibili di sanatoria:

a) le opere abusive realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale di cui all'art. 10-bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche;

b) le opere edilizie abusive che abbiano comportato l'ampliamento del manufatto originario nella misura superiore al 25 per cento della volumetria originaria e comunque superiore a 250 mc;

c) le nuove costruzioni abusive che abbiano una volumetria superiore a 300 mc;

d) i complessi immobiliari abusivi che, fermo il limite di 300 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, superino i 1200 mc complessivi;

e) le opere abusive che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere dei beni ambientali e paesistici, qualora non venga acquisito il nullaosta da parte del soggetto che ha imposto il vincolo, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell'esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

f) le opere abusive che siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

g) le opere abusive che insistono su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici, a meno che l'amministrazione competente conceda l'uso del suolo.

Art. 3.**Supporto cartografico**

1. Al fine di consentire un efficace controllo dell'attività edilizia la Regione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mette a disposizione dei comuni i rilievi aerofotogrammetrici del territorio regionale, nella redazione più puntualmente riferibile al tempo di costruzione in cui è consentita la sanatoria.

2. Il comune, in sede di esame delle domande di sanatoria riferite ad aumenti di superficie coperta o nuove costruzioni, procede al loro riscontro con tali rilievi aerofotogrammetrici che costituisce, qualora tecnicamente rilevabile, condizione di procedibilità per il proseguo della definizione dell'abuso edilizio, il cui procedimento è sospeso in mancanza di tale riscontro.

Art. 4.**Norme in materia di espropriazioni**

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica, può essere apposto su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto mediante apposita Conferenza di servizi cui partecipa anche l'amministrazione regionale e l'amministrazione comunale interessata.

Art. 5.**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 26 febbraio 2004

MASALA

04R0239

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigere** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette). (Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte n. 2 del 15 gennaio 2004).

Nell'art. 15, comma 1, lettera *a*) della legge regionale in oggetto, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* 31 dicembre 2003, n. 53, parte I, è stato pubblicato, per mero errore materiale contenuto nel testo originale della legge, un riferimanto alla legge regionale n. 23/1995 anzichè alla legge regionale n. 23/1985.

Il testo corretto dell'art. 15, comma 1, lettera *a*) della legge regionale n. 35/2003 è pertanto il seguente:

«*a*) la legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77 (di modifica all'art. 8 della legge regionale n. 23/1985);».

04R0128

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407023/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima -
prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 6 1 2 *

€ **1,60**